



CVT MOTOR

MODELLO 52 CVT MOTOR-2025.001- EDIZIONE 01.01.2025

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

Il Set Informativo prevede i seguenti documenti:

- a) Dip Base Danni;
 - b) Dip Aggiuntivo;
 - c) Glossario;
 - d) Condizioni di assicurazione;
- che devono essere consegnati al Contraente e/o all'Assicurato prima della sottoscrizione del contratto.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente l'Informativa Precontrattuale

CONTATTI UTILI

ASSISTENZA H24 - 7 GIORNI SU 7

NUMERO VERDE dall'Italia
800.894147

NUMERO dall'estero
+39.039.9890720

SCARICA NOBIS CON TE, PER PORTARE LA TUA ASSICURAZIONE SEMPRE CON TE!

NOBIS CON TE è l'app dedicata ai clienti
danni di Nobis Assicurazioni che permette
di avere a portata di mano:

- ✓ tutte le polizze sottoscritte con la documentazione contrattuale
- ✓ i dati dell'intermediario sempre a disposizione
- ✓ uno spazio semplice per gestire i sinistri
- ✓ assistenza in tempo reale, 24 ore al giorno



SCARICA NOBIS CON TE GRATUITAMENTE E ACCEDI CON IL TUO NUMERO DI POLIZZA.



CONTRATTO DI ASSICURAZIONE RAMO DANNI

DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: CVT MOTOR



Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è registrata in Italia ed autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 20 ottobre 1993 (Gazzetta Ufficiale del 03 novembre 1993 n. 258). È iscritta alla Sez. I, al n. 1.00115, dell'Albo delle Imprese IVASS e ne è soggetta a controllo.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite nel seguente documento:

- Set informativo

CHE TIPO DI ASSICURAZIONE È?

La presente polizza copre i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato a seguito di Incendio, Furto, Collisione, Kasko, Mini/kasko, Rischi Speciali, Infortunio del Conducente, Perdite pecuniarie, Tutela Giudiziaria e Assistenza.

Il prodotto prevede l'obbligatorietà della selezione delle garanzie Incendio e Furto che risulteranno quindi sempre operanti.

La garanzia INCENDIO è prestata, in maniera alternativa, attraverso due forme: Incendio Basic o Incendio Plus. La garanzia FURTO è prestata, in maniera alternativa, attraverso due forme: Furto Basic o Furto Global. Si specifica che le precitate formule sono combinabili liberamente tra di loro.

Garanzie facoltative

1. Le garanzie COLLISIONE, KASKO, MINI KASKO/COLLISIONE, RISCHI SPECIALI, INFORTUNI DEL CONDUCENTE, TUTELA GIUDIZIARIA, PERDITE PECUNIARE e ASSISTENZA sono prestate – anche disgiunte tra loro – facoltativamente in aggiunta alle forme prescelte delle garanzie INCENDIO e FURTO.

Resta inteso che le garanzie Collisione, Kasko e Mini Kasko/Collisione operano in maniera alternativa tra di loro.

oppure

2. Il presente prodotto prevede altresì un "Pacchetto di garanzie", da intendersi operanti congiuntamente e in via aggiuntiva rispetto alle forme prescelte delle garanzie INCENDIO e FURTO, composto dalle seguenti garanzie: RISCHI SPECIALI, INFORTUNI DEL CONDUCENTE, TUTELA GIUDIZIARIA e PERDITE PECUNIARIE. L'Assicurato, selezionando il "PACCHETTO DI GARANZIE", avrà diritto ad uno sconto sul premio annuo rispetto all'acquisto delle singole garanzie che compongono il pacchetto.

Resta inteso che le garanzie prescelte dovranno risultare sulla Scheda di polizza e dovrà essere altresì corrisposto il relativo premio.



CHE COSA È ASSICURATO?

✓ INCENDIO

La garanzia **Incendio BASIC** comprende le seguenti prestazioni:

- A) Incendio – Scoppio:** L'impresa indennizza all'Assicurato, fermi restando gli eventuali scoperti o franchigie previste, i danni materiali e diretti derivanti da incendio (purché non derivante da fatto doloso di terzi), fulmine o scoppio dell'impianto di alimentazione.
- B) Ricorso terzi da incendio:** L'impresa risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose di terzi in conseguenza di incendio o scoppio del veicolo che sia indennizzabile ai sensi dell'Art. 15 lettera A delle Condizioni di Assicurazione. La garanzia è operante: **1)** in tutti i casi di responsabilità civile dell'Assicurato che non debbano essere coperti dall'assicurazione obbligatoria; **2)** nei confronti dei terzi che non siano compresi tra le persone enumerate dall'Art. 129 del Codice; **3)** entro il limite di euro 100.000,00.
- C) Valutazione a nuovo per i primi 6 mesi:** In caso di sinistro Furto, Rapina, Incendio o Scoppio avvenuto entro i 6 mesi successivi alla data della prima immatricolazione del veicolo (in qualsiasi paese essa sia avvenuta), la liquidazione del danno verrà effettuata senza applicazione di degrado d'uso, fermi restando gli eventuali scoperti o franchigie previsti. In caso di danno parziale la valutazione a nuovo è estesa a 5 anni.

D) Furto e incendio in occasione di manifestazioni di piazza: L'impresa indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo a seguito di Furto, Rapina e Incendio o Scoppio verificatisi in occasione di manifestazioni di piazza, fermi restando gli eventuali scoperti o franchigie previsti.

E) Accessori del veicolo: Le garanzie sono operanti per gli accessori ed i ricambi stabilmente fissati sul veicolo, nonché per l'impianto di alimentazione a gas metano od a GPL, il gancio di traino ed il condizionatore d'aria, purché ne sia comprovata l'esistenza.

La Garanzia **Incendio PLUS** comprende, oltre a tutte le garanzie prestate dalla forma BASIC, anche la seguente:

- F) Eventi naturali:** L'impresa risarcisce i danni dovuti a: **1)** Bufera, caduta sassi o di alberi, cedimento e smottamento del terreno, collisione con animali selvatici, frana, pressione della neve, caduta di neve o di ghiaccio dai tetti, tromba d'aria, uragano, turbine di vento, valanga, slavina, allagamento, alluvione, inondazione, eruzione vulcanica. Per tali eventi è applicato lo scoperto del 10% con il minimo di euro 150,00; **2)** Tempesta, grandine fino alla concorrenza del 50% della somma assicurata per il veicolo. È applicato lo scoperto del 10% con il minimo di euro 250,00.

✓ FURTO

La garanzia **Furto BASIC** comprende:

A) Furto – Rapina: L'impresa indennizza all'Assicurato, a termini di polizza con la deduzione dello scoperto contrattuale, i danni materiali e diretti derivanti dal furto totale o parziale (consumato e tentato), nonché dalla rapina del veicolo.

B) Danni da scasso: L'impresa indennizza i danni materiali e diretti arrecati al veicolo a seguito di furto o tentativo di furto di oggetti non assicurati riposti a bordo del veicolo stesso, fermi restando gli eventuali scoperti o franchigie previsti.

C) Danni riportati dal veicolo dopo il furto: L'impresa indennizza i danni materiali e diretti che il veicolo abbia subito successivamente alla consumazione del furto totale e prima che sia stato recuperato, in conseguenza di circolazione o di atti vandalici, fermi restando gli eventuali scoperti o franchigie previsti.

D) Valutazione a nuovo per i primi 6 mesi: In caso di sinistro Furto, Rapina, Incendio o Scoppio avvenuto entro i 6 mesi successivi alla data della prima immatricolazione del veicolo (in qualsiasi paese essa sia avvenuta), la liquidazione del danno verrà effettuata senza applicazione di degrado d'uso, fermi restando gli eventuali scoperti o franchigie previsti. In caso di danno parziale la valutazione a nuovo è estesa a 5 anni.

E) Furto e incendio in occasione di manifestazioni di piazza: L'impresa indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo a seguito di Furto, Rapina e Incendio o Scoppio verificatisi in occasione di manifestazioni di piazza, fermi restando gli eventuali scoperti o franchigie previsti.

F) Accessori del veicolo: Le garanzie sono operanti per gli accessori ed i ricambi stabilmente fissati sul veicolo, nonché per l'impianto di alimentazione a gas metano od a GPL, il gancio di traino ed il condizionatore d'aria, purché ne sia comprovata l'esistenza.

La Garanzia **Furto GLOBAL** comprende, oltre a tutte le garanzie prestate dalla forma BASIC, anche la seguente:

G) Eventi Sociopolitici: L'impresa risarcisce, fino alla concorrenza del valore assicurato con la garanzia furto e con l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di euro 250,00, i danni al veicolo causati da tumulti popolari, scioperi, sommosse, sabotaggio o danneggiamento volontario seguito o meno da incendio.

✓ COLLISIONE

L'impresa risarcisce i danni subiti dal veicolo in conseguenza di collisione accidentale con altri veicoli identificati con targa. La garanzia Collisione viene prestata fino ad un massimo del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

✓ KASKO

La garanzia è operante per i danni subiti dal veicolo in conseguenza di: 1) urto, ribaltamento, collisione, uscita di strada; 2) atti dolosi di terzi perpetrati anche individualmente.

Sono risarcibili in ogni caso i danni causati da atti dolosi di terzi. La garanzia Kasko viene prestata fino ad un massimo del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

✓ MINI KASKO/COLLISIONE

L'impresa risponde dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di collisione con altro veicolo identificato qualora venga applicata la procedura di risarcimento diretto e venga accertata la totale o parziale responsabilità dell'Assicurato.

L'assicurazione è estesa: alle attrezzature inerenti l'uso cui il veicolo è destinato, purché ad esso permanentemente installate o validamente fissate; agli accessori di serie; agli accessori aggiuntivi non di serie, se documentati e nei limiti del massimo risarcimento previsto.

La garanzia viene prestata a primo rischio assoluto fino ad un massimale pari a euro 3.000,00 e con una franchigia fissa e assoluta pari a euro 300,00.

✓ RISCHI SPECIALI

La Garanzia nella forma **STANDARD** comprende: A) Soccorso vittime della strada; B) Responsabilità civile per i danni causati dai trasportati; C) Rinuncia alla rivalsa per guida con patente scaduta; D) Rinuncia alla rivalsa per guida di figli minori; E) Rinuncia alla rivalsa per autovettura in uso a dipendenti o collaboratori; F) Trasportati su autocarri.

La Garanzia nella forma **TYPICAL** comprende, oltre a tutte le garanzie prestate dalla forma STANDARD, anche le seguenti: A) Rimborso spese per utilizzo di ambulanza (tale rimborso non è cumulabile con altro analogo previsto da diverso contratto in corso al momento del sinistro); B) Rimborso spese serratura abitazione.

La garanzia nella forma **EXTRA** comprende, oltre a tutte le garanzie prestate dalle forme STANDARD e TYPICAL, anche le seguenti: A) Rimborso imposta di proprietà; B) Rimborso premio assicurazione non obbligatoria; C) Collisione con veicoli non assicurati; D) Bagaglio; E) Perdita delle chiavi, dei documenti di circolazione e della targa; F) Accessori del veicolo; G) Valore a nuovi pezzi di ricambio; H) Danni da imbrattamento del veicolo dopo furto o rapina.

La garanzia nella forma **PLUS** comprende, oltre a tutte le garanzie prestate dalle forme STANDARD, TYPICAL ed EXTRA, anche le seguenti: A) Ripristino air-bag e altre dotazioni di sicurezza; B) Perdita delle chiavi dei documenti di circolazione e della targa (anche per incendio); C) Rimborso spese di rimozione e parcheggio;

D) Danni al box di proprietà.

La garanzia nella forma **TOTAL** comprende, oltre a tutte le garanzie prestate dalle forme STANDARD, TYPICAL, EXTRA e PLUS, anche la seguente: A) Cristalli.

✓ INFORTUNI DEL CONDUCENTE

L'assicurazione vale per gli infortuni subiti dal conducente occasionale dell'autovettura assicurata ed indicata in polizza, chiunque esso sia, purché munito di regolare patente ed autorizzato dal Proprietario dell'autovettura, durante la circolazione del mezzo. La garanzia copre il caso di Morte e Invalidità Permanente per i massimali indicati in polizza e, qualora indicato in polizza, una Diaria da ricovero in istituto di cura, se conseguente ad un infortunio indennizzabile ai termini di polizza. Non si farà luogo ad indennizzo per Invalidità Permanente quando questa sia di grado non superiore al 3%. Se essa risulterà superiore a detta percentuale, l'indennizzo verrà corrisposto solo per la parte eccedente. La Diaria da ricovero in Istituto di Cura viene corrisposta a partire dal 5° giorno di ricovero e per un massimo di 100 giorni.

L'assicurazione comprende gli infortuni subiti: In conseguenza di imperizia, imprudenza o negligenza anche grave (colpa grave in genere) dell'Assicurato; In occasione di tumulti popolari, e di atti violenti che abbiano movente politico o sociale (quali ad esempio: attentati, sabotaggio, ecc.) a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva; In stato di malore od incoscienza.

✓ TUTELA GIUDIZIARIA

L'Impresa assume a proprio carico, nel limite di euro 1.500,00, ed alle condizioni

previste nella presente polizza, l'onere delle spese giudiziarie e stragiudiziali conseguenti ad un sinistro rientrante in garanzia. Detta garanzia riguarda esclusivamente i sinistri concernenti il veicolo indicato in polizza.

Sono comprese: 1) le spese per l'intervento di un legale; 2) le spese peritali; 3) le spese di giustizia nel processo penale; 4) le eventuali spese del legale di controparte, in caso di transazione autorizzata dall'Impresa, o quelle di soccombenza in caso di condanna dell'Assicurato. Nel caso di controversia tra assicurati con la stessa polizza, la garanzia viene prestata unicamente a favore dell'Assicurato/Contraente. Qualora coesista un'assicurazione di R.C., la garanzia prevista dalla presente polizza opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dall'assicurazione di R.C. per le spese di resistenza e soccombenza.

✓ PERDITE PECUNIARIE

La presente garanzia opera attraverso le seguenti prestazioni: A) Indennità punti patente; B) Indennità zero punti; C) Revisione del veicolo; D) Diaria per il datore di lavoro.

✓ ASSISTENZA

L'Impresa si impegna a fornire all'Assicurato una prestazione di immediato aiuto in denaro o in natura entro i limiti convenuti nel contratto, nel caso in cui l'Assicurato stesso si trovi in una situazione di difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito.

La presente garanzia è erogata attraverso due pacchetti: FORMA SILVER (operante in Italia) e FORMA GOLD (operante nei Paesi aderenti al sistema Carta Verde).



CHE COSA NON È ASSICURATO?

- ✗ Non sono assicurabili i soggetti aventi una residenza o sede legale diversa da quella Italiana e i soggetti con un'età inferiore ai 18 anni.
- ✗ Non sono assicurabili i veicoli aventi targa straniera, i veicoli natanti o comunque veicoli con valore superiore ai 50.000,00 senza approvazione in deroga da parte della Direzione.



CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

ESCLUSIONI VALIDE PER LE GARANZIE INCENDIO BASIC, INCENDIO PLUS, FURTO BASIC E FURTO GLOBAL

Se non diversamente stabilito nell'ambito delle singole garanzie, è escluso l'indennizzo dei danni:

- avvenuti durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali, alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara;
- alle merci, al bagaglio, agli effetti d'uso personale;
- da inquinamento dell'aria, acqua e suolo;
- indiretti, quali ad esempio il mancato uso, deprezzamenti e simili;
- radio, mangianastri, giradischi ed altre analoghe apparecchiature audiofonovisive.

Il contratto di assicurazione, altresì, non è operante per i sinistri:

- verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare e invasione;
- verificatisi in connessione con fenomeni atomici o radioattivi;
- determinati o agevolati da dolo o colpa grave dell'Assicurato, delle persone di cui deve rispondere a norma di Legge, o da lui incaricate della sorveglianza del veicolo, o con lui conviventi o dei suoi dipendenti;
- nel caso in cui il Contraente, proprietario del veicolo assicurato o l'usufruttuario del mezzo, sia la Società di leasing o di noleggio, è esclusa l'appropriazione indebita da parte del locatario del veicolo.

ESCLUSIONI VALIDE PER LA GARANZIA COLLISIONE, KASKO E MINI KASKO/ COLLISIONE

La garanzia non opera per i danni:

- da circolazione al di fuori di appropriata sede stradale;
- derivanti da traino di soccorso attivo o passivo;
- agli apparecchi/accessori, anche se assicurati, se il sinistro colpisce anche altre parti del veicolo;
- subiti dal veicolo quando il conducente si trovi in stato di ebbrezza o sotto influenza di sostanze stupefacenti, oppure sia stato sanzionato dall'Autorità per rifiuto dell'accertamento;
- avvenuti mentre il conducente svolge attività illecite;
- subiti dal veicolo se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore.

ESCLUSIONI SPECIFICHE VALIDE PER LA GARANZIA KASKO

La garanzia non opera per i danni:

- causati da/e a cose od animali trasportati sul veicolo, nonché da operazioni di carico e scarico;
- alle ruote (cerchioni, coperture, camere d'aria) ed ai fanali non di serie, se verificatisi non congiuntamente ad altro danno risarcibile.

ESCLUSIONI VALIDE PER TUTTE LE OPZIONI DI GARANZIA RISCHI SPECIALI

Se non diversamente stabilito nell'ambito delle singole garanzie, è escluso l'indennizzo dei danni:

- avvenuti durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali, alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara;
- alle merci, al bagaglio, agli effetti d'uso personale;
- da inquinamento dell'aria, acqua e suolo;
- indiretti, quali ad esempio il mancato uso, deprezzamenti e simili;
- radio, mangianastri, giradischi ed altre analoghe apparecchiature audiofonovisive.

Il contratto di assicurazione, altresì, non è operante per i sinistri:

- verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare e invasione;
- verificatisi in connessione con fenomeni atomici o radioattivi;
- determinati o agevolati da dolo o colpa grave dell'Assicurato, delle persone

di cui deve rispondere a norma di Legge, o da lui incaricate della sorveglianza del veicolo, o con lui conviventi o dei suoi dipendenti;

- nel caso in cui il Contraente, proprietario del veicolo assicurato o l'usufruttuario del mezzo, sia la Società di leasing o di noleggio, è esclusa l'appropriazione indebita da parte del locatario del veicolo.

ESCLUSIONI VALIDE PER LA GARANZIA INFORTUNIO DEL CONDUCENTE

Il contratto di assicurazione non è operante:

- se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- se l'utilizzo del veicolo non è effettuato in conformità alle norme vigenti;
- per le persone che, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, siano affette da alcoolismo, tossicomania o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco depressive o stati paranoidi;
- per gli infortuni subiti dal conducente a causa di stato di ubriachezza;
- per gli infortuni causati dall'abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti o allucinogeni;
- per gli infortuni verificatisi durante la partecipazione a corse, gare e relative prove;
- per gli infortuni sofferti in relazione a delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato;
- per gli infortuni in conseguenza di operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio;
- per gli infortuni subiti in occasione o causati da guerra, anche se non dichiarata, insurrezione, movimenti
- tellurici, inondazioni, eruzioni vulcaniche;
- per gli infortuni causati da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, da accelerazione di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotipi radioattivi, macchine deceleratrici, raggi X, ecc.).

ESCLUSIONI VALIDE PER LA GARANZIA TUTELA GIUDIZIARIA

Sono esclusi dalla garanzia:

- il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- gli oneri fiscali (bollatura documenti, spese di registrazione di sentenze e atti in genere, ecc.);
- le spese per controversie derivanti da fatti dolosi dell'Assicurato;
- le spese per controversie di diritto amministrativo, fiscale e tributario.

Inoltre, la garanzia non è operante:

- se il veicolo indicato in polizza non è coperto da assicurazione obbligatoria di Responsabilità Civile da circolazione;
- nel caso di trasporto di persone se il trasporto non avviene in conformità a quanto previsto dalla carta di circolazione;
- se il conducente del veicolo non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore se viene imputato di guida in stato di ebbrezza (ex Artt. 186 e 187 del Codice della Strada) o di inosservanza di obblighi di cui all'Art. 189 del Codice della Strada salvo il caso di successivo proscioglimento o assoluzione;
- in relazione a fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove;
- per le controversie di natura contrattuale nei confronti dell'Assicuratore del veicolo indicato in polizza.

ESCLUSIONI VALIDE PER LA GARANZIA PERDITE PECUNIARIE

La garanzia non è operante:

- se l'Assicurato guidi il veicolo con patente diversa da quella prescritta o non attemperi agli obblighi prescritti in patente;
- se l'Assicurato partecipi a corse o gare e relative prove;
- se la patente venga sospesa per fatti dolosi compiuti dall'Assicurato;
- se il veicolo sia adibito ad uso diverso da quello indicato nel libretto di circolazione;
- se l'Assicurato non faccia uso della facoltà di ricorso contro il provvedimento di sospensione della patente;
- se, al momento del verificarsi dell'evento, il veicolo condotto dall'Assicurato non è coperto da valida assicurazione obbligatoria di cui agli Artt. 122 e ss. del Codice delle Assicurazioni e successive modificazioni; la garanzia opera, tuttavia, se l'Assicurato è occupato alle dipendenze altrui come autista e guida il veicolo in tale qualità;

- se l'Assicurato non esibisce gli appositi documenti comprovanti la frequenza ai corsi di recupero punti patente così come specificato all'Art. 36 lettera a;
- se l'Assicurato non esibisce gli appositi documenti comprovanti l'esistenza di almeno 10 punti sulla patente così come specificato all'Art. 36 lettera b;
- se l'Assicurato non esibisce gli appositi documenti comprovanti l'effettuazione della revisione e i relativi costi sostenuti così come specificato all'Art. 36 lettera c;
- se, in seguito agli opportuni controlli effettuati dall'Impresa, si accerti che il conducente del veicolo indicato in polizza a cui è stata applicata la sanzione, non rivesta la qualifica di dipendente, così come specificato all'Art. 36 lettera d.

ESCLUSIONI E LIMITI VALIDI PER LA GARANZIA ASSISTENZA

Fermo restando le esclusioni riportate nelle singole prestazioni, valgono inoltre le seguenti condizioni:

- Tutte le prestazioni non possono essere fornite per ciascun Assicurato più di tre volte per tipo entro ciascun anno di validità della polizza;
- La durata massima della copertura per ogni periodo di permanenza continuata all'estero nel corso dell'anno di validità della garanzia è di 60 giorni;
- Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri provocati o dipendenti da: guerra, terremoti, fenomeni atmosferici, avvenimenti caratteristiche di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazione provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo; dolo dell'Assicurato; suicidio o tentato suicidio; infortuni derivanti dallo svolgimento delle seguenti attività: atti di temerarietà, corse e gare automobilistiche; infortuni conseguenti e derivanti da abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni; non abilitazione dell'Assicurato alla conduzione del veicolo a norma delle disposizioni di legge in vigore;
- Le prestazioni non sono altresì fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarato o di fatto;
- La Struttura Organizzativa non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile;

- Ogni diritto nei confronti dell'Impresa si prescrive entro il termine di un anno dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione in conformità con quanto previsto all'Art. 2952 del Codice Civile;
- Il diritto alle assistenze fornite dall'Impresa decade qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro;
- L'Assicurato libera dal segreto professionale, relativamente ai sinistri formanti oggetto di questa assicurazione, i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima del sinistro, nei confronti della Struttura Organizzativa;
- Tutte le eccedenze ai massimali previsti nelle singole prestazioni così come tutti gli anticipi di denaro previsti nelle prestazioni medesime, verranno concessi compatibilmente con le disposizioni, in materia di trasferimento di valuta, vigenti in Italia e nel paese dove momentaneamente si trova l'Assicurato e a condizione che l'Assicurato, anche tramite persona da lui indicata, possa fornire alla Struttura Organizzativa adeguate garanzie per la restituzione di ogni somma anticipata. L'Assicurato deve provvedere al rimborso della somma anticipata entro 30 giorni dalla data dell'anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche l'ammontare degli interessi al tasso legale corrente;
- A parziale deroga di quanto previsto all'Art. 1910 del Codice Civile, all'Assicurato che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra Società di assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni Società assicuratrice e specificatamente all'Impresa nel termine di tre giorni a pena di decadenza. Nel caso in cui attivasse altra Società assicurativa, le presenti prestazioni saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all'Assicurato degli eventuali maggiori costi lui addebitati dalla Società assicuratrice che ha erogato la prestazione;
- L'Impresa si riserva il diritto di chiedere all'Assicurato la restituzione delle spese sostenute in seguito all'effettuazione delle prestazioni di assistenza, che si accertino non essere dovute in base a quanto previsto dal contratto o dalla legge;
- Per tutto quanto non è espressamente disciplinato nella presente "Sezione Assistenza" si applicano le disposizioni della legge.



DOVE VALE LA COPERTURA?

- ✓ L'assicurazione vale, salvo quanto indicato nelle singole garanzie, per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, delle Isole Faroe, delle isole della Manica e Gibilterra, del Lichteststein, della Norvegia, dell'Islanda, del principato di Monaco e della Svizzera.
- ✓ La Garanzia Infortuni del Conducente è operante nel territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, nonché in quello di tutti i Paesi per i quali sia eventualmente prestata l'assicurazione obbligatoria.
- ✓ La Garanzia Perdite Pecuniarie è operante nel territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.
- ✓ La Garanzia Assistenza nella formula Silver ha validità in Italia, mentre nella forma Gold in tutti i Paesi aderenti al sistema della Carta Verde.



CHE OBBLIGHI HO?

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o incomplete del Contraente rese al momento della stipulazione del contratto e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione. Se nel corso del contratto si verificano cambiamenti nelle caratteristiche del Rischio, il Contraente deve avvisare immediatamente per iscritto la Compagnia indicando gli estremi della variazione stessa.

L'Assicurato deve comunicare per iscritto all'Impresa l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascun il nome degli altri.



QUANDO E COME DEVO PAGARE?

Il contratto si intende perfezionato con il pagamento, per il tramite del Contraente, del premio che è determinato per periodi di assicurazione annuale, salvo il caso di contratti di durata inferiore, ed è dovuto per intero anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.

Resta fermo il disposto dell'art. 1901 c.c.

Il pagamento del premio può essere eseguito con una delle seguenti modalità:

1. assegni bancari o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordine di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale che abbiano quale beneficiario l'impresa o l'agente in qualità di agente dell'impresa;
3. contante, con il limite di importo massimo previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

In ottemperanza alla normativa vigente si specifica come, in caso di durata poliennale del contratto, il premio beneficerà di una agevolazione pari ad almeno il 10% rispetto alla tariffa annuale.



QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?

La garanzia prestata per ciascun Assicurato ha la durata comunicata dal Contraente all'Impresa al momento dell'inclusione in copertura di ciascun veicolo e decorre per gli Autoveicoli inclusi nel corso di validità del contratto, dalle ore 24.00 del giorno della comunicazione di inclusione e fino alle ore 24.00 del giorno in cui viene comunicata l'esclusione.

Salvo diversa pattuizione, l'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno di decorrenza indicato in polizza, se la prima rata di premio è stata pagata, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

Il contratto di assicurazione potrà avere una durata annuale o poliennale (massimo 5 anni). Resta inteso che, in caso di durata poliennale, il contratto di assicurazione non si rinnoverà tacitamente alla sua scadenza naturale. Pertanto, non è necessaria alcuna comunicazione di disdetta o di recesso da parte del Contraente.



COME POSSO DISDIRE LA POLIZZA?

Ciascuna delle parti può recedere dall'assicurazione dopo ogni sinistro dandone comunicazione al Contraente mediante lettera raccomandata.

Il recesso da parte dell'Impresa ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di invio della comunicazione.

L'Impresa, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborserà la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di assicurazione non goduto.

Qualora l'impresa intenda proporre di rinnovare il contratto con condizioni di premio in aumento rispetto a quelle precedentemente convenute può trasmettere le indicazioni relative alla variazione tariffaria all'Agenzia alla quale è assegnato il contratto.

Il Contraente ha la facoltà di comunicare la non accettazione delle nuove condizioni di premio nei quindici giorni successivi alla scadenza ed in questo caso il contratto si risolverà dalle ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza senza produrre alcun effetto.

ASSICURAZIONE CORPI VEICOLI TERRESTRI

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP Aggiuntivo Danni)



Prodotto: CVT MOTOR

Versione n. 1 – Gennaio 2025 (ultimo disponibile)

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'Impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., con sede Legale a 10071 Borgaro Torinese (TO) alla via Lanzo 29 e Direzione Generale a 20864 Agrate Brianza (MB) al viale Gian Bartolomeo Colleoni 21. Tel: +39.039.9890001, sito internet www.nobis.it, e-mail: assicurazioni@nobis.it, PEC: nobisassicurazioni@pec.it. È iscritta alla Sez. I, al n. 1.00115, dell'Albo delle Imprese IVASS e ne è soggetta a controllo. Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Nobis Holding S.p.A., Capogruppo del Gruppo Nobis, iscritta al n. P0075 dell'Albo dei Gruppi Assicurativi.

Esercizio 2023

Bilancio approvato il 22/04/2024

Il patrimonio netto di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. ammonta ad €. 141.313.131 ed il risultato economico di periodo ammonta ad €. 34.092.948,24.

Con riferimento alla situazione di solvibilità, si specifica che il valore dell'indice di solvibilità (solvency ratio) è pari a 193,25% e si richiama l'attenzione del Contraente in merito alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'Impresa (SFCR) disponibile sul sito dell'Impresa al seguente link: <https://www.nobis.it/chi-siamo/governance/solvency-ii-sfcr/>.

Al contratto si applica la normativa italiana e lo stesso è soggetto alla giurisdizione italiana.

Prodotto



CHE COSA È ASSICURATO?

In merito alle Garanzie **Incendio BASIC, Incendio PLUS, Furto BASIC, FURTO GLOBAL, Infortuni del Conducente** non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

L'ampiezza dell'impegno dell'Impresa è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il Contraente risultanti dalla Scheda di polizza.

In ottemperanza alla normativa vigente si specifica come, in caso di durata poliennale del contratto, il premio beneficerà di una agevolazione pari ad almeno il 10% rispetto alla tariffa annuale.

Non sono previste opzioni di aumenti di premio per il prodotto CVT MOTOR.

RISCHI SPECIALI

OPZIONE STANDARD

- A) **Soccorso vittime della strada:** L'impresa indennizza, con il limite di euro 1.500,00 per sinistro, i danni materiali e diretti all'abitacolo del veicolo, verificatisi in occasione del trasporto di vittime di incidenti stradali.
- B) **Responsabilità civile per i danni causati dai trasportati:** L'impresa assicura la Responsabilità Civile dei trasportati a bordo del veicolo per i danni causati a terzi e a seguito di fatti connessi con la circolazione del veicolo stesso. Questa garanzia è operante solo con il limite massimo di euro 775.000,00.
- C) **Rinuncia alla rivalsa per guida con patente scaduta:** L'impresa rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del conducente e/o del Proprietario del veicolo per i danni provocati a terzi quando la patente del conducente risulti essere scaduta di validità al momento del sinistro. Il conducente del veicolo dovrà, entro due mesi dal sinistro, avere ottenuto il rinnovo della stessa.
- D) **Rinuncia alla rivalsa per guida di figli minori:** L'impresa rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Proprietario del veicolo e/o di chi risulti avere la potestà del conducente per i danni provocati a terzi quando alla guida al momento del sinistro risulti esserci un conducente minore di età.
- E) **Rinuncia alla rivalsa per autovettura in uso a dipendenti o collaboratori:** l'impresa, a parziale deroga dell'Art. 13 delle Condizioni di assicurazione, rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti della sola Società proprietaria o locataria: se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore; nel caso di danni subiti dei terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione.
- F) **Trasportati su autocarri:** L'impresa, a parziale deroga dell'Art. 15 delle Condizioni di Assicurazione rinuncia al diritto di rivalsa per i danni subiti dai trasportati non addetti all'uso del veicolo o delle cose trasportate.

OPZIONE TYPICAL (In aggiunta alla opzione STANDARD)

- A) **Rimborso spese per utilizzo di ambulanza:** L'impresa rimborsa, sino ad un massimo di euro 250,00 per ogni sinistro, le spese sostenute e documentate dal conducente del veicolo assicurato, qualora gli occupanti del veicolo vengano trasportati con l'ambulanza a seguito di incidente stradale.
- B) **Rimborso spese serratura abitazione:** L'impresa rimborsa, su presentazione di regolare fattura denuncia di furto alle Autorità competenti, sino ad un massimo di euro 75,00 per evento e anno assicurativo, le spese sostenute per sostituire la/e serratura/e della porta principale dell'abitazione di residenza, nel caso il mezzo assicurato colpito da furto totale contenesse le chiavi dell'immobile.

OPZIONE EXTRA (In aggiunta alla opzione STANDARD e TYPICAL)

- A) **Rimborso imposta di proprietà:** In caso di sinistro che comporti perdita totale e definitiva del veicolo, l'impresa rimborsa la parte di imposta di proprietà pagata e non utilizzata per il periodo intercorrente tra la data del sinistro e la data di scadenza risultante dalla ricevuta di pagamento.

	<p>B) Rimborso premio assicurazione non obbligatoria: In caso di sinistro che comporti la perdita totale e definitiva del veicolo, l'impresa rimborsa la parte di premio pagata per le coperture non obbligatorie, e non utilizzata per il periodo intercorrente tra la data del sinistro e la data di scadenza indicata in polizza, con esclusione della parte di premi relativa alla garanzia eventualmente colpita dal sinistro.</p> <p>C) Collisione con veicoli non assicurati: L'impresa in caso di collisione del veicolo con altro autoveicolo indetificato e non coperto da garanzia assicurativa per la Responsabilità Civile Autoveicoli, indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo stesso, in proporzione della responsabilità del terzo ai sensi dell'Art. 2054 del Codice Civile, con il limite di euro 3.000,00 per sinistro.</p> <p>D) Bagaglio: In caso di incendio o di incidente da circolazione che comportino la perdita totale del veicolo o la anti-economicità della sua riparazione, saranno rimborsati i danni ai bagagli portati in viaggio fino ad un massimo di euro 500,00 per evento. La garanzia è valida esclusivamente per i seguenti oggetti di proprietà del conducente o dei trasportati: indumenti, capi di vestiario, oggetti d'uso personale, attrezzature sportive e materiale da campeggio.</p> <p>E) Perdita delle chiavi, dei documenti di circolazione e della targa: In caso di smarrimento o sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere del veicolo e/o di sbloccaggio del sistema antifurto dello stesso, dei documenti di circolazione intesi come Carta di Circolazione e Certificato di Proprietà o della targa del veicolo, l'Impresa rimborserà sino ad un massimo di euro 500,00 per evento e per anno assicurativo: per le spese documentate sostenute dall'Assicurato per l'apertura delle portiere e/o lo sbloccaggio del sistema antifurto e per l'eventuale sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo; le spese sostenute per il rilascio di nuovi documenti di circolazione e/o targa anche nel caso si renda necessaria la reimmatricolazione del veicolo.</p> <p>F) Accessori del veicolo: Le garanzie sono operanti per gli accessori ed i ricambi stabilmente fissati sul veicolo, nonché per l'impianto di alimentazione a gas metano o a GPL, il gancio di traino ed il condizionamento d'aria, purché ne sia comprovata l'esistenza.</p> <p>G) Valore a nuovi pezzi di ricambio: L'Impresa risarcirà il valore a nuovo dei pezzi di ricambio danneggiati a seguito di Collisione o Kasko con il limite di 60 mesi dalla data di prima immatricolazione del veicolo (in qualsiasi paese essa sia avvenuta). Qualora le Garanzie Collisione o Kasko non siano presenti sul contratto, il presente Articolo non sarà operante.</p> <p>H) Danni da imbrattamento del veicolo dopo furto o rapina: In caso di ritrovamento del veicolo dopo furto o rapina l'Impresa rimborserà, fino alla concorrenza di euro 150,00, le spese documentate che l'Assicurato ha sostenuto per il lavaggio e la disinfezione del veicolo.</p> <p>OPZIONE PLUS (In aggiunta alla opzione STANDARD, TYPICAL e EXTRA)</p> <p>A) Ripristino air-bag e altre dotazioni di sicurezza: L'impresa rimborsa, fino alla concorrenza di euro 500,00 per ogni periodo di assicurazione, le spese documentate sostenute dall'Assicurato per il ripristino di dotazioni di sicurezza quali air-bag, dispositivi antincendio e pretensionatori delle cinture di sicurezza, a seguito di loro attivazione accidentale oppure di sinistro stradale con responsabilità del veicolo assicurato, esclusi i fatti derivanti dalla normale usura.</p> <p>B) Perdita delle chiavi dei documenti di circolazione e della targa (anche per incendio)</p> <p>C) Rimborso spese di rimozione e parcheggio: In caso di furto del veicolo identificato in polizza, l'impresa rimborsa, fino a concorrenza di euro 520,00 per anno assicurativo, le spese documentate che l'Assicurato ha sostenuto per la rimozione ed il parcheggio del veicolo disposti dall'Autorità dal giorno del ritrovamento a quello dell'avvenuta comunicazione all'Assicurato del ritrovamento dello stesso.</p> <p>D) Danni al box di proprietà: L'impresa rimborsa le spese documentate sostenute dall'Assicurato per il ripristino del locale adibito a rimessa di proprietà dell'Assicurato o del Contraente in conseguenza di incendio, esplosione o scoppio dell'impianto di alimentazione del veicolo, fino alla concorrenza di euro 10.000,00 per anno assicurativo.</p> <p>OPZIONE TOTAL</p> <p>A) Cristalli: In caso di rottura per cause accidentali dei cristalli installati sul veicolo - con esclusione dei gruppi ottici e degli specchietti retrovisori interni ed esterni - saranno rimborsati i costi sostenuti per il rimpiazzo, incluse le spese di intervento del riparatore, degli stessi sino ad un massimo di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Formula Base: euro 500,00 per ogni sinistro con una franchigia di 75,00 euro per evento, indipendentemente dal numero dei cristalli danneggiati; - Formula Vip: euro 1.000,00 per ogni sinistro con una franchigia di 75,00 euro per evento, indipendentemente dal numero dei cristalli danneggiati.
<p style="text-align: center;">TUTELA GIUDIZIARIA</p>	<p>La presente copertura assicurativa, si intende valida ed operante nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - controversie relative a danni subiti dal Proprietario, dal conducente autorizzato o dai trasportati per fatti illeciti posti in essere da altri soggetti in occasione dell'uso del veicolo; - controversie relative a danni cagionati dal Proprietario o dal conducente autorizzato, a trasportati o ad altri soggetti in conseguenza dell'uso del veicolo; - difesa penale del Proprietario, conducente autorizzato e trasportati per reato colposo o contravvenzione avvenuti in conseguenza dell'uso del veicolo; - controversie nascenti da pretese inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, per le quali il valore di lite non sia inferiore a euro 260,00; - istanza di dissequestro del veicolo in caso di sequestro avvenuto in conseguenza dell'uso dello stesso; - istanza di modifica del provvedimento del ritiro della patente in conseguenza dell'uso del veicolo.
<p style="text-align: center;">PERDITE PECUNIARIE</p>	<p>A) Indennità punti patente: L'Impresa rimborserà entro il limite di euro 500 per anno.</p> <p>B) Indennità zero punti: L'Impresa rimborserà entro il limite di euro 1.000 per anno.</p> <p>C) Revisione del veicolo: L'impresa rimborserà entro il limite di euro 500 per anno.</p> <p>D) Diaria per il datore di lavoro: L'Impresa corrisponde all'Assicurato l'indennità di diaria riportata in polizza per un periodo massimo di 180 giorni in seguito al ritiro o alla sospensione della patente comminati ai propri dipendenti.</p>
<p style="text-align: center;">ASSISTENZA</p>	<p>FORMA SILVER:</p> <p>A) PRESTAZIONI AL VEICOLO</p> <p>Traino in Italia: L'Impresa terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di euro 150,00.</p> <p>Officina Mobile in Italia: L'Impresa terrà a proprio carico i relativi costi fino a un massimo di euro 150,00 per sinistro.</p> <p>Recupero in Italia del veicolo fuori strada: L'Impresa tiene a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di euro 300,00 per sinistro.</p> <p>FORMA GOLD:</p> <p>Traino: L'Impresa terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di euro 200,00 in Italia e di euro 300,00 per sinistro accaduto all'estero.</p> <p>Officina Mobile in Italia: L'Impresa terrà a proprio carico i relativi costi fino a un massimo di euro 160,00 per sinistro.</p> <p>Recupero veicolo fuori strada: L'Impresa terrà a proprio carico il costo fino ad un massimo di euro 300,00 per sinistro.</p> <p>Demolizione del veicolo in Italia.</p> <p>Veicolo in sostituzione in Italia.</p> <p>OPERANTE QUALORA IL SINISTRO SI VERIFICHI OLTRE 50 KM DAL COMUNE DI RESIDENZA:</p> <p>Viaggio per il recupero del veicolo.</p> <p>OPERANTI QUALORA IL SINISTRO SI VERIFICHI ALL'ESTERO:</p> <p>Spese di rimessaggio: L'Impresa terrà a proprio carico la relativa spesa fino ad un massimo di euro 200,00 per sinistro.</p> <p>Invio pezzi di ricambio.</p> <p>Rimpatrio del veicolo a mezzo pianale: Le spese relative al trasporto stesso sono a carico dell'Impresa fino ad un massimo di euro 2.500,00 per sinistro.</p> <p>B) PRESTAZIONI ALLA PERSONA</p> <p>Consulenza medica.</p> <p>Trasporto in autoambulanza: tenendo l'Impresa a proprio carico i relativi costi fino alla concorrenza di un importo pari a quello necessario per compiere 300 km di percorso complessivo (andata e ritorno).</p> <p>Spese di albergo: L'Impresa terrà a proprio carico le spese di pernottamento e prima colazione fino ad un massimo di 100,00 euro</p>

	<p>per persona e per giorno con un limite di euro 250,00 per sinistro accaduto in Italia e di euro 500,00 per sinistro accaduto all'estero, operante qualora il sinistro si verifichi oltre 50 km dal comune di residenza.</p> <p>Rientro dei passeggeri e prosecuzione del viaggio: L'Impresa terrà a proprio carico le relative spese fino ad un massimo di euro 250,00 per sinistro accaduto in Italia e di euro 500,00 per sinistro accaduto all'estero.</p> <p>Autista a disposizione.</p> <p>Viaggio di un familiare: L'Impresa terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di euro 500,00 per viaggio in Italia e di euro 750,00 per sinistro accaduto all'estero.</p> <p>Rientro sanitario: I costi sono a carico dell'Impresa fino ad un massimo di euro 15.000,00 per sinistro.</p> <p>Rientro con un familiare: L'Impresa terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di 250,00 euro per sinistro.</p> <p>Rientro Salma: tenendo l'Impresa a proprio carico le relative spese fino ad un massimo di euro 3.000,00 per sinistro.</p> <p>LE SEGUENTI PRESTAZIONI SONO OPERANTI QUANDO IL SINISTRO SI VERIFICA ALL'ESTERO:</p> <p>Anticipo spese di prima necessità: la Struttura Organizzativa provvederà al pagamento sul posto, per conto dell'Assicurato, di fatture fino ad un importo massimo di euro 500,00 per sinistro.</p> <p>Anticipo delle cauzioni penale e civile: la Struttura Organizzativa versa per suo conto a titolo di anticipo la cauzione fissata dall'autorità, fino ad un massimo di euro 6.000,00 per sinistro per la cauzione penale o per la cauzione civile.</p> <p>Anticipo spese legali: la Struttura Organizzativa, qualora l'Assicurato non vi possa provvedere direttamente, versa per suo conto a titolo di anticipo l'onorario di un legale fino ad un massimo di euro 1.000,00 per sinistro.</p> <p>Interprete a disposizione: la Struttura Organizzativa provvede ad inviarlo, tenendone a proprio carico l'onorario fino ad un massimo di euro 1.000,00 per sinistro.</p>
--	---



CHE COSA NON È ASSICURATO?

Rischi esclusi	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
-----------------------	---



CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Le esclusioni valide per tutte le garanzie sono già state elencate nel DIP Danni. Di seguito, si riportano le eventuali esclusioni specifiche per ciascuna garanzia.

RISCHI SPECIALI	<p>OPZIONE STANDARD</p> <p>Rinuncia alla rivalsa per autovettura in uso a dipendenti o collaboratori: Il contratto di Assicurazione non è operante nel caso in cui la Società proprietaria o locataria fosse a conoscenza delle cause che hanno determinato il diritto all'azione di rivalsa.</p> <p>OPZIONE TYPICAL</p> <p>Rimborso spese per utilizzo di ambulanza: Questo rimborso non è cumulabile con altro analogo previsto da un diverso contratto in corso al momento del sinistro.</p> <p>OPZIONE EXTRA</p> <p>Bagaglio: Sono esclusi dalla garanzia i gioielli e gli oggetti di metallo prezioso, gli apparecchi fotografici e i relativi accessori, gli apparecchi radio, ottici e simili, il denaro, i titoli ed altri valori in genere; i documenti e i biglietti di viaggio nonché gli oggetti aventi particolare valore artistico e d'artigianato.</p> <p>OPZIONE TOTAL</p> <p>Cristalli: Sono esclusi i danni: avvenuti in occasione di urto, collisione tra i veicoli, ribaltamento del veicolo; dovuti a rigature, segnature e simili. La franchigia non si considera operante se l'intervento viene effettuato presso un centro convenzionato.</p>
ASSISTENZA	<p>Forma SILVER</p> <p>A) Prestazioni al veicolo</p> <p>Traino in Italia: Sono altresì escluse le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali, anche se indispensabile per il recupero del veicolo. Sono a carico dell'Assicurato le spese per il traino qualora il veicolo abbia subito il sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad esse equiparate (percorsi fuoristrada).</p> <p>Officina Mobile in Italia: Restano a carico dell'Assicurato il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per l'intervento d'urgenza e ogni altra spesa di riparazione effettuata da mezzo di soccorso.</p> <p>Recupero in Italia del veicolo fuori strada: Sono a carico dell'Assicurato le spese per il recupero qualora il veicolo abbia subito l'incidente durante la circolazione al di fuori della sede stradale pubblica o di aree ad essa equiparate (percorsi fuoristrada).</p> <p>Forma GOLD</p> <p>Traino: Sono altresì escluse le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali, anche se indispensabili per il recupero del veicolo. Sono a carico dell'Assicurato le spese per il traino qualora il veicolo abbia subito il sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad esse equiparate (percorsi fuoristrada).</p> <p>Officina Mobile in Italia: Restano a carico dell'Assicurato il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per l'intervento d'urgenza e ogni altra spesa di riparazione effettuata dal mezzo di soccorso.</p> <p>Recupero di veicolo fuori strada: Sono a carico dell'Assicurato le spese per il recupero qualora il veicolo abbia subito l'incidente durante la circolazione al di fuori della sede stradale pubblica o di aree ad essa equiparate (percorsi fuoristrada).</p> <p>Demolizione del veicolo in Italia: Gli eventuali costi di deposito del veicolo rimangono a carico dell'Assicurato che dovrà provvedere direttamente al loro pagamento.</p> <p>Veicolo in sostituzione in Italia: Restano a carico dell'Assicurato le spese per il carburante, i pedaggi in genere, le franchigie relative alle assicurazioni facoltative, nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio.</p> <p>La prestazione non è operante per: immobilizzo del veicolo nel caso di tagliandi periodici previsti dalla Casa Costruttrice; operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare.</p> <p>Invio pezzi di ricambio: Le prestazioni non sono operanti per: pezzi non reperibili presso i concessionari ufficiali della rete italiana della Casa Costruttrice; i pezzi di ricambio di veicoli di cui la Casa Costruttrice ha cessato la fabbricazione.</p> <p>B) Prestazioni alla persona</p> <p>Rientro dei passeggeri e prosecuzione del viaggio: Restano a carico dell'Assicurato le spese per il carburante, i pedaggi in genere, le franchigie relative alle assicurazioni facoltative, nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio.</p> <p>Autista a disposizione: Restano in ogni caso a carico dell'Assicurato le spese relative al carburante e ad eventuali pedaggi autostradali.</p> <p>Rientro sanitario: Non danno luogo alla prestazione le infermità o lesioni che a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa possono essere curate su posto o che non impediscono all'Assicurato di proseguire il viaggio. La prestazione non è altresì operante nel caso in cui l'Assicurato od i suoi familiari addivengano a dimissioni volontarie contro il parere dei sanitari che lo hanno in cura.</p> <p>Rientro salma: Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre e l'eventuale recupero della salma.</p>
	<p>Rivalsa: L'eventuale rivalsa, ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile, nei confronti di terzi responsabili o di altri soggetti obbligati sarà esercitata dall'Impresa per lo stesso titolo dell'indennizzo pagato, fermo restando che l'azione di rivalsa non sarà esercitata nei confronti dei trasportati, del Contraente e del Locatario del veicolo/Assicurato fatto salvo il caso di dolo.</p>



A CHI È RIVOLTO QUESTO PRODOTTO?

Il prodotto CVT MOTOR è rivolto a persone fisiche (di età superiore ai 18 anni) e persone giuridiche, aventi residenza italiana o sede legale in Italia, proprietarie (o locatarie) di un veicolo con targa italiana, della repubblica di San Marino o dello stato del Vaticano, con esigenze di protezione della persona, dei veicoli e del patrimonio.



QUALI COSTI DEVO SOSTENERE?

L'Assicurato al momento della sottoscrizione del contratto di assicurazione dovrà sostenere il costo relativo al premio quantificato secondo la tariffa predisposta per la tipologia del veicolo assicurando e le garanzie prescelte.

Costi d'intermediazione: la quota media spettante all'Intermediario per il Ramo 1 (Infortuni) è pari al 37,40%, per il Ramo 3 (CVT) è pari al 36,93%, per il Ramo 16 (Perdite pecuniarie) è pari al 36,50%, per il ramo 17 (Tutela legale) è pari al 28,58% e per il Ramo 18 (Assistenza) è pari al 39,40%.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'Impresa assicuratrice	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati dal Cliente all'Ufficio Reclami di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., Viale Gian Bartolomeo Colleoni, 21 - 20864 - Agrate Brianza - MB - fax 039/6890.432 - reclami@nobis.it. Risposta al Reclamo entro 45 giorni.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it.
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<ul style="list-style-type: none"> - Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o dalla normativa applicabile. - Le divergenze sulla natura e/o conseguenze delle lesioni, sul grado di invalidità permanente e sull'applicazione dei criteri di indennizzabilità previsti dall'Articolo relativo possono essere demandate per iscritto ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei Medici. <p>Il Collegio Medico risiede, a scelta dell'Impresa, presso l'Impresa stessa o presso la sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.</p> <p>Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. È data facoltà al Collegio Medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisoria sull'indennizzo.</p> <p>Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale.</p>

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	<p>Al presente contratto di assicurazione si applica il seguente trattamento fiscale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ramo 1 - Infortuni (garanzia Infortunio del Conducente): imposte sul premio pari al 2,50 %; - Ramo 3 - CVT (garanzie Furto, Incendio, Kasko, Collisione, Mini Kasko/Collisione): imposte sul premio pari al 13,50%; - Ramo 16 - Perdite pecuniarie: imposte sul premio pari al 21,25%; - Ramo 17 - Tutela legale (garanzia Tutela giudiziaria): imposte sul premio pari al 21,25%; - Ramo 18 - Assistenza: imposte sul premio pari al 10%. <p>Il premio versato per la garanzia Infortuni del Conducente può essere detratto nella misura del 19% solamente se il conducente viene identificato in polizza e se la copertura ha ad oggetto il rischio morte o l'invalidità permanente superiore al 5% (con un limite di 530 euro di spesa, anche in presenza di più contratti). In ogni caso, sono detraibili le sole spese sostenute con mezzi di pagamento tracciabile.</p>
---	---

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE/ASSICURATO (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

SEZIONE I – GLOSSARIO E DEFINIZIONI	1
SEZIONE II – CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE	2
Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Diminuzione o aggravamento del rischio.....	2
Art. 2 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia.....	2
Art. 2 Bis – Adeguamento del premio.....	2
Art. 2 Ter – Determinazione del premio - Comunicazioni del Contraente.....	2
Art. 3 – Durata e rinnovo del contratto.....	2
Art. 4 – Sospensione del contratto.....	3
Art. 5 – Contratti di durata inferiore ad un anno.....	3
Art. 6 – Recesso in caso di sinistro.....	3
Art. 7 – Imposte e tasse.....	3
Art. 8 – Altre assicurazioni.....	3
Art. 9 – Rinvio alle norme di legge.....	3
Art. 10 – Risoluzione del contratto per il furto, rapina o appropriazione indebita del veicolo o della targa di prova.....	3
Art. 11 – Alienazione del veicolo.....	3
Art. 12 – Cessazione del rischio per distruzione o esportazione definitiva del veicolo assicurato (art. 103 Del codice della strada).....	4
Art. 12 Bis – Cessazione del rischio per demolizione del veicolo.....	4
Art. 13 – Rivalsa.....	4
Art. 14 – Estensione territoriale.....	4
Art. 14 Bis – Limiti assuntivi.....	4
SEZIONE III – GARANZIE OFFERTE DALL'ASSICURAZIONE	5
CAPITOLO 1 – CORPI VEICOLI TERRESTRI	5
Art. 15 – Garanzia incendio basic.....	5
Art. 16 – Garanzia incendio plus.....	5
Art. 17 – Esclusioni valide per le garanzie incendio basic e incendio plus.....	6
Art. 18 – Garanzia furto basic.....	6
Art. 19 – Garanzia furto global.....	6
Art. 20 – Esclusioni valide per le garanzie furto basic e furto global.....	6
Art. 21 – Garanzia collisione.....	6
Art. 22 – Esclusioni valide per la garanzia collisione.....	7
Art. 23 – Garanzia kasko.....	7
Art. 24 – Esclusioni valide per la garanzia kasko.....	7
Art. 25 – Garanzia mini kasko/collisione.....	7
Art. 26 – Esclusioni valide per la garanzia mini kasko/collisione.....	7
CAPITOLO 2 – RISCHI SPECIALI	7
Art. 27 – Garanzia rischi speciali (<i>Ciascuna opzione indicata di seguito è alternativa e operante a condizione che sia espressamente richiamata sulla Scheda di polizza e che sia stato corrisposto il relativo premio</i>).....	7
Art. 28 – Esclusioni valide per tutte le opzioni di garanzia rischi speciali.....	9
CAPITOLO 3 – INFORTUNI DEL CONDUCENTE	9
Art. 29 – Garanzia infortuni del conducente.....	9
Art. 30 – Franchigia assoluta per il caso di invalidità permanente per la garanzia infortuni del conducente.....	10
Art. 31 – Estensione territoriale per la garanzia infortuni del conducente.....	10
Art. 32 – Esclusioni valide per la garanzia infortuni del conducente.....	10
CAPITOLO 4 – TUTELA GIUDIZIARIA	10
Art. 33 – Garanzia tutela giudiziaria.....	10
Art. 34 – Esclusioni valide per la garanzia tutela giudiziaria.....	11
Art. 35 – Decorrenza valida per la garanzia tutela giudiziaria.....	11
CAPITOLO 5 – PERDITE PECUNIARIE	11
Art. 36 – Garanzia perdite pecuniarie.....	11
Art. 37 – Estensione territoriale per la garanzia perdite pecuniarie.....	11
Art. 38 – Esclusioni valide per la garanzia perdite pecuniarie.....	11
CAPITOLO 6 – ASSISTENZA	12
Art. 39 – Garanzia assistenza.....	12
Art. 40 – Esclusioni valide per la garanzia assistenza.....	13
SEZIONE IV – DENUNCIA DI SINISTRO ED INDENNIZZO	17
Art. 41 – Obblighi in caso di sinistro per il capitolo corpi veicoli terrestri e per il capitolo rischi speciali.....	17
Art. 42 – Valutazione dei danni e nomina dei periti per il capitolo corpi veicoli terrestri e per il capitolo rischi speciali.....	17
Art. 43 – Pagamento dell'indennizzo per il capitolo corpi veicoli terrestri e per il capitolo rischi speciali.....	17
Art. 44 – Rinuncia al diritto di surroga per il capitolo corpi veicoli terrestri e per il capitolo rischi speciali.....	17
Art. 45 – Recuperi per il capitolo corpi veicoli terrestri e per il capitolo rischi speciali.....	17
Art. 46 – Obblighi in caso di sinistro per il capitolo infortuni del conducente.....	17
Art. 47 – Criteri di indennizzabilità per il capitolo infortuni del conducente.....	18
Art. 48 – Diritto all'indennizzo per il capitolo infortuni del conducente.....	18
Art. 49 – Controversie sulla natura e/o conseguenze delle lesioni per il capitolo infortuni del conducente.....	18
Art. 50 – Rinuncia al diritto di surrogazione per il capitolo infortuni del conducente.....	18
Art. 51 – Obblighi in caso di sinistro per il capitolo tutela giudiziaria.....	18
Art. 52 – Gestione dei sinistri per il capitolo tutela giudiziaria.....	18
Art. 53 – Obblighi in caso di sinistro per il capitolo perdite pecuniarie.....	18
Art. 54 – Modalità di liquidazione per il capitolo perdite pecuniarie.....	18
Art. 55 – Rimborsi per il capitolo perdite pecuniarie.....	18
Art. 56 – Obblighi in caso di sinistro e istruzioni per la richiesta di assistenza.....	19
Art. 57 – Gestione delle vertenze.....	19
APPENDICE NORMATIVA	20
Informativa ai sensi del capo III sezione 2 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).....	23

SEZIONE I – GLOSSARIO E DEFINIZIONI

Al fine di agevolare la lettura e la comprensione del presente documento si riporta di seguito la spiegazione di alcuni termini del glossario assicurativo, nonché quei termini che all'interno della polizza assumono un significato specifico. Quando i termini di cui alla presente sezione sono riportati all'interno della polizza, essi assumono il significato di seguito indicato.

Accessori: È possibile assicurare gli accessori del veicolo, intendendosi per tali tutte le dotazioni aggiuntive documentabili del mezzo non comprese nella dotazione di serie, fino al massimo del 30% del valore del veicolo stesso.

Agenzia: Sede presso la quale è stipulato il contratto.

Aggravamento del rischio: Variazione delle caratteristiche iniziali del rischio che aumentano la probabilità del verificarsi del danno.

Assicurato:

- Per la garanzia Assistenza: il conducente del veicolo e le persone autorizzate all'uso dello stesso. Per le prestazioni alla persona s'intendono le persone trasportate a bordo del veicolo stesso, purché come numero totale non superino quello indicato nel libretto di circolazione del veicolo assicurato.
- Per le altre garanzie: il soggetto nel cui interesse è stipulato il contratto.

Assicurazione: Il contratto con il quale l'Assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'Assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro (Art. 1882 c.c.)

Codice di Assicurazioni: Il Decreto Legislativo n° 209 del 7 settembre 2005 recante riassetto normativo delle disposizioni in materia di Assicurazioni private - Codice delle Assicurazioni private.

Contraente: Persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazioni.

CVT: Corpo Veicoli Terrestri: garanzie a tutela del veicolo assicurato (come, per esempio, incendio e il furto).

Diaria: Indennità giornaliera prevista a seguito di determinati eventi inerenti l'infortunio.

Franchigia: Somma che rimane a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro.

Furto: Azione compiuta a terzi, e disciplinata dall'Art. 624 del c.p., diretta nello specifico a sottrarre illecitamente il veicolo o parti di esso.

Impresa e/o Società: Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., Sede Legale: Via Lanzo 29 10071 Borgaro Torinese (TO) Direzione: Viale Colleoni 21 20864 Agrate Brianza (MB), nobisassicurazioni@pec.it; sito: www.nobis.it.

Incendio: Combustione con sviluppo di fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e propagarsi.

Indennizzo: Somma che l'Impresa, ai sensi del contratto, deve pagare in caso di sinistro.

Infortunio: L'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali, obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza morte o una invalidità permanente.

Invalidità permanente: Invalidità che comporti la perdita o la diminuzione, definitiva ed irrimediabile della capacità lavorativa generica.

Istituto di cura: Ogni struttura sanitaria regolarmente autorizzata alla erogazione dell'assistenza ospedaliera, esclusi comunque stabilimenti termali, case di convalescenze e soggiorno.

Massimale di garanzia: Limite di importo fino al quale l'impresa è obbligata per ogni sinistro.

Polizza: Il documento che prova l'assicurazione.

Premio: La somma dovuta dal Contraente all'Impresa.

Proprietario del veicolo: L'intestatario al P.R.A. o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.

Rapina: Sottrazione del veicolo altrui mediante violenza o minaccia alla persona che lo detiene (Art. 628 c.p.)

Regolamento: Il D.P.R. n. 973 del 1970 e i successivi Regolamenti emanati in attuazione delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni.

Risarcimento: Somma che l'impresa è tenuta a corrispondere al terzo danneggiato in caso di sinistro.

Rischio: La probabilità che si verifichi l'evento dannoso.

Rivalsa: Azione esercitata dall'impresa allo scopo di recuperare le somme eventualmente pagati ai terzi danneggiati.

Scoperto: Parte percentuale del danno che rimane a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro, ferma restante l'indicazione di un minimo eventualmente inserito in polizza.

Sinistro:

- In tutti i Capitoli, esclusa la Tutela Giudiziaria: Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
- Per la Tutela Giudiziaria: il verificarsi della controversia per la quale è prestata l'assicurazione.

Tariffa: Le condizioni di premio e le norme di assunzione predisposte dall'Impresa e rese note al pubblico, in vigore al momento della stipulazione del contratto.

Valore Commerciale: Il valore (Iva inclusa, salvo diversa pattuizione) del veicolo e degli eventuali optional, se assicurati, come risultante dalla rivista Quattroruote per le autovetture o da altre riviste specializzate per altri veicoli.

Valore a nuovo: Il prezzo (Iva inclusa, salvo diversa pattuizione) da listino del veicolo e degli eventuali optional, se assicurati, al momento della stipulazione del contratto.

Veicolo: Il mezzo descritto ed identificato nel contratto di assicurazione.

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel Set Informativo.

Il Rappresentante legale
Dr. Giorgio Introvigne



SEZIONE II – CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Condizioni di Assicurazione CVT MOTOR Mod. 52 CVT MOTOR-2025.001 – Edizione 01.01.2025

In questa sezione il Contraente trova le norme che regolano il rapporto tra l'Impresa ed il Contraente medesimo e che prevedono diritti ed obblighi a carico delle parti. Per una migliore lettura sono state evidenziate in verde le norme più importanti a cui prestare attenzione e le parti delle Condizioni di Assicurazione recanti esclusioni, decadenze, nullità, limitazioni delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato.

Art. 1 – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – DIMINUIZIONE O AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il premio di polizza è determinato sulla base delle informazioni fornite dal Contraente.

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o incomplete del Contraente rese al momento della stipulazione del contratto e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione (Artt. 1892, 1893 e 1898 del Codice Civile).

Se nel corso del contratto si verificano cambiamenti nelle caratteristiche del Rischio, il Contraente deve avvisare immediatamente per iscritto la Compagnia indicando gli estremi della variazione stessa.

Per le variazioni che comportano la diminuzione o aggravamento del Rischio, valgono le norme del Codice Civile (Art. 1897, 1898).

Art. 2 – PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

La rata di premio deve essere pagata alla consegna della polizza. Le rate successive devono essere pagate alla scadenza come stabilito nel presente articolo, contro rilascio di quietanze emesse dalla direzione dell'impresa che devono indicare la data di pagamento e recare la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.

Il pagamento deve essere eseguito presso l'Agenzia dove è assegnato il contratto, la quale è autorizzata a rilasciare il documento di polizza unitamente alla quietanza.

Il pagamento del premio può essere eseguito con una delle seguenti modalità:

1. assegni bancari o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordine di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale che abbiano quale beneficiario l'Impresa o l'agente in qualità di agente dell'Impresa;
3. contante, con il limite di importo massimo previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore, ed è dovuto per intero, anche se ne sia stato concesso il frazionamento in due o più rate fermo il disposto di cui all'Art. 1901 del C.C. Salvo diversa pattuizione, l'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno di decorrenza indicato in polizza, se la prima rata di premio è stata pagata, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (Art. 1901 c.c.).

Nell'ipotesi prevista dal comma precedente il contratto è risolto di diritto se l'Assicuratore, nel termine dei sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'Assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso spese.

Art. 2 BIS – ADEGUAMENTO DEL PREMIO

Qualora l'impresa intenda proporre di rinnovare il contratto con condizioni di premio in aumento rispetto a quelle precedentemente convenute può trasmettere le indicazioni relative alla variazione tariffaria all'Agenzia alla quale è assegnato il contratto.

L'Agenzia dovrà conseguentemente darne comunicazione al Contraente.

Nel caso in cui il Contraente non comunichi la propria volontà di accettare o non accettare le nuove condizioni di premio, il contratto cesserà di produrre ogni effetto dalle ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza, salvo che entro i predetti quindici giorni non sia stato stipulato un nuovo contratto per il medesimo rischio, nel qual caso cesserà di avere ogni effetto dalla data di decorrenza della nuova copertura. In ogni caso il pagamento del premio implica accettazione delle nuove condizioni di premio.

Nel caso di polizze emesse con rateo iniziale, alla scadenza dello stesso, sarà applicata la tariffa vigente alla data della scadenza stessa.

Il Contraente ha la facoltà di comunicare la non accettazione delle nuove condizioni di premio nei quindici giorni successivi alla scadenza ed in questo caso il contratto si risolverà dalle ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza senza produrre alcun effetto.

Art. 2 TER – DETERMINAZIONE DEL PREMIO - COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE

Il premio è determinato in base ai dati riportati sulla polizza con riferimento al veicolo, al suo utilizzo ed al Proprietario dello stesso (nel caso dei contratti di leasing, al Locatario).

Il Contraente è tenuto a comunicare immediatamente all'Impresa ogni variazione dei dati di cui sopra intervenuta in corso di contratto.

In caso di mancata comunicazione, l'Impresa eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia pagato sia all'Assicurato sia ad eventuali terzi, in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato.

Art. 3 – DURATA E RINNOVO DEL CONTRATTO

Il contratto di assicurazione potrà avere una durata annuale o poliennale (massimo 5 anni).

Resta inteso che, in caso di durata poliennale, il contratto di assicurazione non si rinnoverà tacitamente alla sua scadenza naturale. Pertanto, non è necessaria alcuna comunicazione di disdetta o di recesso da parte del Contraente.

In ottemperanza alla normativa vigente si specifica come, in caso di durata poliennale del contratto, il premio beneficerà di una agevolazione pari ad almeno il 10% rispetto alla tariffa annuale.

Resta espressamente confermata la piena vigenza dell'intero disposto normativo di cui all'art. 1899 c.c.

La copertura assicurativa sarà operante fino alle ore 24:00 del 15° giorno successivo alla scadenza del contratto, salvo che entro i predetti quindici giorni non sia stato stipulato un nuovo contratto per il medesimo rischio, nel qual caso cesserà di avere ogni effetto dalla data di decorrenza della nuova copertura.

Art. 4 - SOSPENSIONE DEL CONTRATTO

Qualora il Contraente intenda sospendere la garanzia in corso di contratto è tenuto a darne comunicazione all'Impresa.

In caso di furto del veicolo non è prevista la sospensione in quanto il contratto si risolve a decorrere dal giorno successivo alla presentazione della denuncia all'Autorità competente. La sospensione ha decorrenza dal giorno in cui l'Assicurato abbia manifestato la propria volontà. Decorsi dodici mesi dalla sospensione - senza che il Contraente abbia richiesto la riattivazione della garanzia - il contratto si estingue e il premio non goduto resta acquisito all'Impresa. Al momento della sospensione, il periodo di assicurazione in corso con premio pagato deve avere una residua durata non inferiore a tre mesi. Qualora la durata sia inferiore a tre mesi, il premio non goduto deve essere proporzionalmente integrato fino a raggiungere tre mesi, con rinuncia però, da parte dell'Impresa alle successive rate di premio, ancorché di frazionamento.

La riattivazione del contratto - fermi il Proprietario/Locatario del veicolo assicurato e la forma tariffaria - deve essere fatta prorogando la scadenza per un periodo pari a quello della sospensione (eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a tre mesi).

Sul premio relativo al periodo di tempo intercorrente dalla data di riattivazione alla nuova scadenza del contratto come sopra prorogato (e calcolato in base alla tariffa in vigore al momento della sospensione) si imputa, a favore del Contraente, il premio pagato e non goduto, compresa l'eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione. Nel caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a tre mesi non si procede alla proroga della scadenza né al conguaglio del premio pagato e non goduto relativo al periodo della sospensione; si rimborsa invece l'eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione.

La restituzione del premio pagato e non goduto deve essere disposta anche nel caso in cui alla sospensione non faccia seguito la riattivazione del contratto nei termini previsti e si sia verificata una vendita, demolizione o cessazione della circolazione.

Non è consentita la sospensione per i contratti di durata inferiore all'anno, nonché per quelli relativi a ciclomotori.

All'atto della sospensione l'Impresa rilascia un'appendice che deve essere sottoscritta dal Contraente.

Art. 5 - CONTRATTI DI DURATA INFERIORE AD UN ANNO

Per tali contratti è esclusa la sospensione.

È altresì esclusa la variazione, salvo il caso reimmatricolazione, il trasferimento di residenza o della sede legale del Proprietario o del locatario in caso di leasing.

Tali circostanze devono essere comprovate da idonea documentazione.

Art. 6 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Ciascuna delle parti può recedere dall'assicurazione dopo ogni sinistro dandone comunicazione al Contraente mediante lettera raccomandata.

Il recesso da parte dell'Impresa ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di invio della comunicazione.

L'Impresa, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborserà la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di assicurazione non goduto.

Art. 7 - IMPOSTE E TASSE

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti ad esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dall'Impresa.

Art. 8 - ALTRE ASSICURAZIONI

L'Assicurato deve comunicare per iscritto all'Impresa l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascun il nome degli altri (Art. 1910 del Codice Civile).

Art. 9 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti. Al contratto è applicata la legislazione italiana.

Art. 10 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER IL FURTO, RAPINA O APPROPRIAZIONE INDEBITA DEL VEICOLO O DELLA TARGA DI PROVA

In caso di furto o rapina del veicolo o della targa di prova, il contratto è risolto a decorrere del giorno successivo alla presentazione della denuncia all'Autorità competente.

A tal fine il Contraente dovrà prontamente comunicare all'Impresa l'evento fornendo copia della denuncia.

L'Impresa restituisce la quota di premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 di premio annuo per giorno di garanzia residua, al netto delle imposte e di tutti gli altri oneri stabiliti per legge che resteranno a carico del Contraente. Per i contratti di durata inferiore all'anno non si procede alla restituzione della maggiorazione di premio richiesta al momento della stipulazione del contratto.

Nel caso di furto successivo e sospensione, non si procede alla restituzione dell'eventuale integrazione di cui all'Art. 4 - Sospensione di contratto.

Qualora il furto avvenga nei quindici giorni successivi alla data di scadenza del premio o della rata di premio successiva alla data del furto stesso l'Impresa rinuncia ad esigere le eventuali rate di premio successive alla risoluzione del contratto.

Art. 11 - ALIENAZIONE DEL VEICOLO

È obbligo del Contraente comunicare immediatamente all'Impresa il trasferimento di proprietà del veicolo o la sua consegna in conto vendita.

A seguito di alienazione, il Contraente può scegliere una delle seguenti soluzioni:

- a) Sostituzione: qualora l'alienante chieda che la sua polizza sia resa valida per altro veicolo di sua proprietà, si procede alla sostituzione del contratto e all'eventuale conguaglio del premio;
- b) Cessione: in caso di cessione del contratto di assicurazione, il Contraente è tenuto a darne immediata comunicazione all'impresa la quale prenderà atto della cessione mediante emissione di appendice rilasciano i nuovi documenti.

Il cedente è tenuto al pagamento dei premi successivi fino al momento di detta comunicazione.

Non sono ammesse sospensioni o variazioni di rischio successivamente alla cessione del contratto.

Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza. Per l'assicurazione dello stesso veicolo il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto.

È fatto salvo quanto previsto dall'Art. 5 – Contratti di durata inferiore ad un anno.

Art. 12 – CESSAZIONE DEL RISCHIO PER DISTRUZIONE O ESPORTAZIONE DEFINITIVA DEL VEICOLO ASSICURATO (Art. 103 DEL CODICE DELLA STRADA)

Nel caso di cessazione di rischio a causa di distruzione o esportazione definitiva del veicolo, come previsto dall'Art. 103 del Codice della strada, il Contraente è tenuto a darne comunicazione all'Impresa fornendo attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione e a riconsegnare il certificato e l'eventuale Carta Verde. Qualora l'alienante chieda che la sua polizza sia resa valida per altro veicolo di sua proprietà, si procede alla sostituzione del contratto e all'eventuale conguaglio del premio, altrimenti, il contratto si risolve e l'Impresa restituisce la parte di premio, al netto delle imposte, corrisposta e non usufruita, in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua al momento della restituzione della documentazione indicata al primo comma.

Per i contratti di durata inferiore ad un anno non si procede alla restituzione della maggiorazione di premio richiesta al momento della stipulazione del contratto.

Nel caso la cessazione di rischio sia successiva ad una sospensione della garanzia, il premio corrisposto e non usufruito verrà restituito, al netto delle imposte, in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia, dalla data di richiesta all'Impresa della cessazione di rischio.

Non si procede alla restituzione della eventuale integrazione di cui al precedente Art. 4 - Sospensione del contratto.

Art. 12 BIS – CESSAZIONE DEL RISCHIO PER DEMOLIZIONE DEL VEICOLO

Nel caso di cessazione del rischio per demolizione del veicolo, previa presentazione della copia del certificato di cui Art. 46 quarto comma D. L. 5/2/97 n° 22 rilasciato da un centro di raccolta autorizzato, ovvero da un concessionario o succursale di casa costruttrice, contenente:

- data di consegna del veicolo;
- estremi dell'autorizzazione del centro;
- generalità del Proprietario;
- estremi di identificazione del veicolo;
- assunzione, da parte del gestore del centro di raccolta o del titolare del concessionario o della succursale, dell'impegno di provvedere direttamente alle pratiche di cancellazione dal P.R.A. ed attestante l'avvenuta consegna del veicolo per la demolizione con consegna contestuale del certificato nonché della Carta Verde, qualora l'alienante chieda che la sua polizza sia resa valida per altro veicolo di sua proprietà, si procede alla sostituzione del contratto e all'eventuale conguaglio del premio, altrimenti il contratto si risolve e l'Impresa restituisce la quota di premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 di premio annuo per giorno di garanzia residua dal momento della consegna dei documenti su indicati.

Per i contratti di durata inferiore all'anno non si procede alla restituzione della maggiorazione di premio richiesta al momento della stipulazione del contratto. Nel caso di demolizione successiva alla sospensione del contratto il premio corrisposto e non usufruito verrà restituito, al netto delle imposte, in ragione di 1/360 del premio per giorno di garanzia dalla data di richiesta di cessazione del rischio. Non si procede alla restituzione dell'eventuale integrazione di cui al precedente Art. 4 - Sospensione del contratto.

Art. 13 – RIVALSA

Ai sensi dell'Art. 144 del D.Lgs 7.09.2005 n. 209, nei casi di azione diretta del/dei danneggiato/danneggiati nei confronti della Compagnia, la Compagnia può esercitare il diritto di rivalsa verso il Contraente/Assicurato per le somme che abbia dovuto pagare al danneggiato/i, in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni, previste nella Polizza o nelle norme di legge applicabili, che avrebbero consentito alla Compagnia di rifiutare o ridurre la prestazione assicurativa.

Art. 14 – ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale, salvo quanto indicato nelle singole garanzie, per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, delle Isole Faroer, delle isole della Manica e Gibilterra, del Lichtenstein, della Norvegia, dell'Islanda, del principato di Monaco e della Svizzera.

La Garanzia Infortuni del Conducente è operante nel territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, nonché in quello di tutti i Paesi per i quali sia eventualmente prestata l'assicurazione obbligatoria.

La Garanzia Perdite Pecuniarie è operante nel territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

La Garanzia Assistenza nella formula Silver ha validità in Italia, mentre nella forma Gold in tutti i Paesi aderenti al sistema della Carta Verde.

Art. 14 BIS – LIMITI ASSUNTIVI

Dal presente contratto di assicurazione sono esclusi i veicoli natanti.

Resta inteso che non saranno assicurabili i veicoli aventi un valore superiore a euro 50.000,00 senza approvazione in deroga da parte della Direzione.

SEZIONE III – GARANZIE OFFERTE DALL'ASSICURAZIONE

Questa sezione si articola in sei capitoli (CVT – RISCHI SPECIALI – INFORTUNI DEL CONDUCENTE – TUTELA GIUDIZIARIA – PERDITE PECUNIARIE – ASSISTENZA) che disciplinano le garanzie oggetto della presente Assicurazione nonché le relative prestazioni, i limiti e le esclusioni.

PREMESSA

Garanzie obbligatorie, sempre operanti

Il prodotto prevede l'obbligatorietà della selezione delle garanzie Incendio e Furto.

La garanzia INCENDIO è prestata, in maniera alternativa, attraverso due forme:

- Incendio Basic o Incendio Plus.

La garanzia FURTO è prestata, in maniera alternativa, attraverso due forme:

- Furto Basic o Furto Global.

Si specifica che le precitate formule sono combinabili liberamente tra di loro.

Garanzie facoltative

1. Le garanzie COLLISIONE, KASKO, MINI KASKO/COLLISIONE, RISCHI SPECIALI, INFORTUNI DEL CONDUCENTE, TUTELA GIUDIZIARIA, PERDITE PECUNIARIE e ASSISTENZA sono prestate – anche disgiunte tra loro – facoltativamente in aggiunta alle forme prescelte delle garanzie INCENDIO e FURTO.

Resta inteso che le garanzie Collisione, Kasko e Mini Kasko/Collisione operano in maniera alternativa tra di loro.

oppure

2. Il presente prodotto prevede altresì un "Pacchetto di garanzie", da intendersi operanti congiuntamente e in via aggiuntiva rispetto alle forme prescelte delle garanzie INCENDIO e FURTO, composto dalle seguenti garanzie: RISCHI SPECIALI, INFORTUNI DEL CONDUCENTE, TUTELA GIUDIZIARIA e PERDITE PECUNIARIE. L'Assicurato, selezionando il sopra menzionato PACCHETTO DI GARANZIE, avrà diritto ad uno sconto sul premio annuo rispetto all'acquisto delle singole garanzie che compongono il pacchetto.

Resta inteso che le garanzie prescelte dovranno risultare sulla Scheda di polizza e dovrà essere altresì corrisposto il relativo premio.

CAPITOLO 1 – CORPI VEICOLI TERRESTRI

Art. 15 – GARANZIA INCENDIO BASIC

La garanzia Incendio BASIC comprende:

A) Incendio - Scoppio

L'Impresa indennizza all'Assicurato i danni materiali e diretti derivanti da incendio (purché non derivante da fatto doloso di terzi), fulmine o scoppio dell'impianto di alimentazione.

In caso di sinistro l'Impresa rimborserà all'Assicurato la somma liquidabile a termine di polizza, fermi restando gli eventuali scoperti o franchigie previste indicate all'interno della Scheda di polizza.

B) Ricorso terzi da incendio

L'impresa risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose di terzi in conseguenza di incendio o scoppio del veicolo che sia indennizzabile ai sensi dell'Art. 15 lettera A.

La garanzia è operante:

- in tutti i casi di responsabilità civile dell'Assicurato che non debbano essere coperti dall'assicurazione obbligatoria;
- nei confronti dei terzi che non siano compresi tra le persone enumerate dall'Art. 129 del Codice;
- entro il limite di euro 100.000,00.

C) Valutazione a nuovo per i primi 6 mesi

In caso di sinistro Furto, Rapina, Incendio o Scoppio avvenuto entro i 6 mesi successivi alla data della prima immatricolazione del veicolo (in qualsiasi paese essa sia avvenuta), la liquidazione del danno verrà effettuata senza applicazione di degrado d'uso, fermi restando gli eventuali scoperti o franchigie previsti. In caso di danno parziale la valutazione a nuovo è estesa a 5 anni.

D) Furto e incendio in occasione di manifestazioni di piazza

L'Impresa indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo a seguito di Furto, Rapina e Incendio o Scoppio verificatisi in occasione di manifestazioni di piazza, fermo restando gli eventuali scoperti o franchigie previsti.

E) Accessori del veicolo

Le garanzie sono operanti per gli accessori ed i ricambi stabilmente fissati sul veicolo, nonché per l'impianto di alimentazione a gas metano od a GPL, il gancio di traino ed il condizionatore d'aria, purché ne sia comprovata l'esistenza.

Art. 16 – GARANZIA INCENDIO PLUS

La Garanzia Incendio nella forma PLUS comprende, oltre a tutte le garanzie prestate dalla forma BASIC, anche la seguente:

F) Eventi naturali

L'impresa risarcisce i danni dovuti a:

- Bufera, caduta sassi o di alberi, cedimento e smottamento del terreno, collisione con animali selvatici, frana, pressione della neve, caduta di neve o di ghiaccio dai tetti, tromba d'aria, uragano, turbine di vento, valanga, slavina, allagamento, alluvione, inondazione, eruzione vulcanica. Per tali eventi è applicato lo scoperto del 10% con il minimo di euro 150,00;
- Tempesta, grandine fino alla concorrenza del 50% della somma assicurata per il veicolo. È applicato lo scoperto del 10% con il minimo di euro 250,00.

Art. 17 – ESCLUSIONI VALIDE PER LE GARANZIE INCENDIO BASIC E INCENDIO PLUS

Se non diversamente stabilito nell'ambito delle singole garanzie, è escluso l'indennizzo dei danni:

- avvenuti durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali, alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara;
- alle merci, al bagaglio, agli effetti d'uso personale;
- da inquinamento dell'aria, acqua e suolo;
- indiretti, quali ad esempio il mancato uso, deprezzamenti e simili;
- radio, mangianastri, giradischi ed altre analoghe apparecchiature audiofonovisive.

Il contratto di assicurazione, altresì, non è operante per i sinistri:

- verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare e invasione;
- verificatisi in connessione con fenomeni atomici o radioattivi;
- determinati o agevolati da dolo o colpa grave dell'Assicurato, delle persone di cui deve rispondere a norma di Legge, o da lui incaricate della sorveglianza del veicolo, o con lui conviventi o dei suoi dipendenti;
- nel caso in cui il Contraente, proprietario del veicolo assicurato o l'usufruttuario del mezzo, sia la Società di leasing o di noleggio, è esclusa l'appropriazione indebita da parte del locatario del veicolo.

Art. 18 – GARANZIA FURTO BASIC

La garanzia Furto BASIC comprende:

A) Furto - Rapina

L'impresa indennizza all'Assicurato i danni materiali e diretti derivanti dal furto totale o parziale (consumato e tentato), nonché dalla rapina del veicolo. In caso di sinistro l'impresa rimborserà all'Assicurato la somma liquidabile a termini di polizza con la deduzione dello scoperto contrattuale, salvo diversa pattuizione risultante in polizza.

Resta convenuto che lo scoperto, ed il relativo minimo, è a carico dell'Assicurato senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto al risarcimento, assicurarlo presso altra impresa.

B) Danni da scasso

L'impresa indennizza i danni materiali e diretti arrecati al veicolo a seguito di furto o tentativo di furto di oggetti non assicurati riposti a bordo del veicolo stesso, fermi restando gli eventuali scoperti o franchigie previsti.

C) Danni riportati dal veicolo dopo il furto

L'impresa indennizza i danni materiali e diretti che il veicolo abbia subito successivamente alla consumazione del furto totale e prima che sia stato recuperato, in conseguenza di circolazione o di atti vandalici, fermi restando gli eventuali scoperti o franchigie previsti.

D) Valutazione a nuovo per i primi 6 mesi

In caso di sinistro Furto, Rapina, Incendio o Scoppio avvenuto entro i 6 mesi successivi alla data della prima immatricolazione del veicolo (in qualsiasi paese essa sia avvenuta), la liquidazione del danno verrà effettuata senza applicazione di degrado d'uso, fermi restando gli eventuali scoperti o franchigie previsti. In caso di danno parziale la valutazione a nuovo è estesa a 5 anni.

E) Furto e incendio in occasione di manifestazioni di piazza

L'impresa indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo a seguito di Furto, Rapina e Incendio o Scoppio verificatisi in occasione di manifestazioni di piazza, fermi restando gli eventuali scoperti o franchigie previsti.

F) Accessori del veicolo

Le garanzie sono operanti per gli accessori ed i ricambi stabilmente fissati sul veicolo, nonché per l'impianto di alimentazione a gas metano od a GPL, il gancio di traino ed il condizionatore d'aria, purché ne sia comprovata l'esistenza.

Art. 19 – GARANZIA FURTO GLOBAL

La Garanzia Furto nella forma GLOBAL comprende, oltre a tutte le garanzie prestate dalla forma BASIC, anche la seguente:

G) Eventi Sociopolitici

L'impresa risarcisce, fino alla concorrenza del valore assicurato con la garanzia furto e con l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di euro 250,00, i danni al veicolo causati da tumulti popolari, scioperi, sommosse, sabotaggio o danneggiamento volontario seguito o meno da incendio.

Art. 20 – ESCLUSIONI VALIDE PER LE GARANZIE FURTO BASIC E FURTO GLOBAL

Se non diversamente stabilito nell'ambito delle singole garanzie, è escluso l'indennizzo dei danni:

- avvenuti durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali, alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara;
- alle merci, al bagaglio, agli effetti d'uso personale;
- da inquinamento dell'aria, acqua e suolo;
- indiretti, quali ad esempio il mancato uso, deprezzamenti e simili;
- radio, mangianastri, giradischi ed altre analoghe apparecchiature audiofonovisive.

Il contratto di assicurazione, altresì, non è operante per i sinistri:

- verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare e invasione;
- verificatisi in connessione con fenomeni atomici o radioattivi;
- determinati o agevolati da dolo o colpa grave dell'Assicurato, delle persone di cui deve rispondere a norma di Legge, o da lui incaricate della sorveglianza del veicolo, o con lui conviventi o dei suoi dipendenti;
- nel caso in cui il Contraente, proprietario del veicolo assicurato o l'usufruttuario del mezzo, sia la Società di leasing o di noleggio, è esclusa l'appropriazione indebita da parte del locatario del veicolo.

Art. 21 – GARANZIA COLLISIONE

L'impresa risarcisce i danni subiti dal veicolo in conseguenza di collisione accidentale con altri veicoli identificati con targa. La garanzia Collisione viene prestata fino ad un massimo del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

Art. 22 – ESCLUSIONI VALIDE PER LA GARANZIA COLLISIONE

La garanzia non opera per i danni:

- da circolazione al di fuori di appropriata sede stradale;
- derivanti da traino di soccorso attivo o passivo;
- agli apparecchi/accessori, anche se assicurati, se il sinistro colpisce anche altre parti del veicolo;
- subiti dal veicolo quando il conducente si trovi in stato di ebbrezza o sotto influenza di sostanze stupefacenti, oppure sia stato sanzionato dall'Autorità per rifiuto dell'accertamento;
- avvenuti mentre il conducente svolge attività illecite;
- subiti dal veicolo se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore.

Art. 23 – GARANZIA KASKO

La garanzia è operante per i danni subiti dal veicolo in conseguenza di:

- punti;
- atti dolosi di terzi perpetrati anche individualmente.

Sono risarcibili in ogni caso i danni causati da atti dolosi di terzi.

La garanzia Kasko viene prestata fino ad un massimo del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

Art. 24 – ESCLUSIONI VALIDE PER LA GARANZIA KASKO

La garanzia non opera per i danni:

- da circolazione al di fuori di appropriata sede stradale;
- derivanti da traino di soccorso attivo o passivo;
- agli apparecchi/accessori, anche se assicurati, se il sinistro colpisce anche altre parti del veicolo;
- subiti dal veicolo quando il conducente si trovi in stato di ebbrezza o sotto influenza di sostanze stupefacenti, oppure sia stato sanzionato dall'Autorità per rifiuto dell'accertamento;
- avvenuti mentre il conducente svolge attività illecite;
- subiti dal veicolo se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- causati da/e a cose od animali trasportati sul veicolo, nonché da operazioni di carico e scarico;
- alle ruote (cerchioni, coperture, camere d'aria) ed ai fanali non di serie, se verificatisi non congiuntamente ad altro danno risarcibile.

Art. 25 – GARANZIA MINI KASKO/COLLISIONE

L'Impresa risponde dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di collisione con altro veicolo identificato qualora venga applicata la procedura di risarcimento diretto ai sensi degli Artt. 149 e 150 della Legge e relativo Regolamento, e venga accertata la totale o parziale responsabilità dell'Assicurato.

La garanzia viene prestata per ogni sinistro fino alla concorrenza del massimo risarcimento previsto in polizza, senza applicazione della regola proporzionale non trovando applicazione l'Art. 1907 C.C.

L'assicurazione è estesa:

- alle attrezzature inerenti l'uso cui il veicolo è destinato, purché ad esso permanentemente installate o validamente fissate;
- agli accessori di serie;
- agli accessori aggiuntivi non di serie, se documentati e nei limiti del massimo risarcimento previsto.

La garanzia viene prestata a primo rischio assoluto fino ad un massimale pari a euro 3.000,00 e con una franchigia fissa e assoluta pari a euro 300,00.

Art. 26 – ESCLUSIONI VALIDE PER LA GARANZIA MINI KASKO/COLLISIONE

La garanzia non opera per i danni:

- da circolazione al di fuori di appropriata sede stradale;
- derivanti da traino di soccorso attivo o passivo;
- agli apparecchi/accessori, anche se assicurati, se il sinistro colpisce anche altre parti del veicolo;
- subiti dal veicolo quando il conducente si trovi in stato di ebbrezza o sotto influenza di sostanze stupefacenti, oppure sia stato sanzionato dall'Autorità per rifiuto dell'accertamento;
- avvenuti mentre il conducente svolge attività illecite;
- subiti dal veicolo se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore.

CAPITOLO 2 – RISCHI SPECIALI

Art. 27 – GARANZIA RISCHI SPECIALI

(Ciascuna opzione indicata di seguito è alternativa e operante a condizione che sia espressamente richiamata sulla Scheda di polizza e che sia stato corrisposto il relativo premio)

OPZIONE STANDARD

La Garanzia nella forma **STANDARD** comprende:

A) Soccorso vittime della strada

L'impresa indennizza, con il limite di euro 1.500,00 per sinistro, i danni materiali e diretti all'abitacolo del veicolo, verificatisi in occasione del trasporto di vittime di incidenti stradali.

B) Responsabilità civile per i danni causati dai trasportati

L'impresa assicura la Responsabilità Civile dei trasportati a bordo del veicolo per i danni causati a terzi e a seguito di fatti connessi con la circolazione del veicolo stesso.

Questa garanzia è operante solo con il limite massimo di euro 775.000,00.

C) Rinuncia alla rivalsa per guida con patente scaduta

L'impresa rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del conducente e/o del Proprietario del veicolo per i danni provocati a terzi quando la patente del conducente risulti essere scaduta di validità al momento del sinistro.

Il conducente del veicolo dovrà, entro due mesi dal sinistro, avere ottenuto il rinnovo della stessa.

D) Rinuncia alla rivalsa per guida di figli minori

L'impresa rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Proprietario del veicolo e/o di chi risulti avere la potestà del conducente per i danni provocati a terzi quando alla guida del veicolo assicurato al momento del sinistro risulti esserci un conducente minore di età.

E) Rinuncia alla rivalsa per autovettura in uso a dipendenti o collaboratori

Preso atto che l'autovettura indicata in polizza, adibita a servizio privato, è data in uso dalla Società proprietaria o locataria (leasing) a dipendenti o collaboratori anche occasionali, l'impresa, a parziale deroga dell'Art. 13 delle Condizioni di assicurazione, rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti della sola Società proprietaria o locataria:

- se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- nel caso di danni subiti dei terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione.

Il contratto di Assicurazione non è operante nel caso in cui la Società proprietaria o locataria fosse a conoscenza delle cause che hanno determinato il diritto all'azione di rivalsa.

F) Trasportati su autocarri

L'impresa, a parziale deroga dell'Art. 15 delle Condizioni di Assicurazione rinuncia al diritto di rivalsa per i danni subiti dai trasportati non addetti all'uso del veicolo o delle cose trasportate.

OPZIONE TYPICAL

La Garanzia nella forma **TYPICAL** comprende, oltre a tutte le garanzie prestate dalla forma **STANDARD**, anche le seguenti:

A) Rimborso spese per utilizzo di ambulanza

L'impresa rimborsa, sino ad un massimo di euro 250,00 per ogni sinistro, le spese sostenute e documentate dal conducente del veicolo assicurato, qualora gli occupanti del veicolo vengano trasportati con l'ambulanza a seguito di incidente stradale. Questo rimborso non è cumulabile con altro analogo previsto da un diverso contratto in corso al momento del sinistro.

B) Rimborso spese serratura abitazione

L'impresa rimborsa, su presentazione di regolare fattura denuncia di furto alle Autorità competenti, sino ad un massimo di euro 75,00 per evento e anno assicurativo, le spese sostenute per sostituire la/e serratura/e della porta principale dell'abitazione di residenza, nel caso il mezzo assicurato colpito da furto totale contenesse le chiavi dell'immobile.

OPZIONE EXTRA

La garanzia nella forma **EXTRA** comprende, oltre a tutte le garanzie prestate dalle forme **STANDARD** e **TYPICAL**, anche le seguenti:

A) Rimborso imposta di proprietà

In caso di sinistro che comporti perdita totale e definitiva del veicolo, l'impresa rimborsa la parte di imposta di proprietà pagata e non utilizzata per il periodo intercorrente tra la data del sinistro e la data di scadenza risultante dalla ricevuta di pagamento.

B) Rimborso premio assicurazione non obbligatoria

In caso di sinistro che comporti la perdita totale e definitiva del veicolo, l'impresa rimborsa la parte di premio pagata per le coperture non obbligatorie, e non utilizzata per il periodo intercorrente tra la data del sinistro e la data di scadenza indicata in polizza, con esclusione della parte di premi relativa alla garanzia eventualmente colpita dal sinistro.

C) Collisione con veicoli non assicurati

L'impresa in caso di collisione del veicolo con altro auto-veicolo indetificato e non coperto da garanzia assicurativa per la Responsabilità Civile Autoveicoli, indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo stesso, in proporzione della responsabilità del terzo ai sensi dell'Art. 2054 del Codice Civile, con il limite di euro 3.000,00 per sinistro.

In caso di sinistro l'Assicurato dovrà far constatare i danni alle Autorità competenti e chiedere che venga redatto regolare processo verbale.

D) Bagaglio

In caso di incendio o di incidente da circolazione che comportino la perdita totale del veicolo o la anti-economicità della sua riparazione, saranno rimborsati i danni ai bagagli portati in viaggio fino ad un massimo di euro 500,00 per evento. La garanzia è valida esclusivamente per i seguenti oggetti, purché di proprietà del conducente o dei trasportati: indumenti, capi di vestiario, oggetti d'uso personale, attrezzature sportive e materiale da campeggio.

Sono esclusi dalla garanzia i gioielli e gli oggetti di metallo prezioso, gli apparecchi fotografici e i relativi accessori, gli apparecchi radio, ottici e simili, il denaro, i titoli ed altri valori in genere; i documenti e i biglietti di viaggio nonché gli oggetti aventi particolare valore artistico e d'artigianato.

In caso di sinistro l'Assicurato dovrà far constatare i danni alle Autorità competenti e chiedere che venga redatto regolare processo verbale.

E) Perdita delle chiavi, dei documenti di circolazione e della targa

In caso di smarrimento o sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere del veicolo e/o di sbloccaggio del sistema antifurto dello stesso, dei documenti di circolazione intesi come Carta di Circolazione e Certificato di Proprietà o della targa del veicolo, l'impresa rimborserà sino ad un massimo di euro 500,00 per evento e per anno assicurativo:

- le spese documentate sostenute dall'Assicurato per l'apertura delle portiere e/o lo sbloccaggio del sistema antifurto e per l'eventuale sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo;
- le spese sostenute per il rilascio di nuovi documenti di circolazione e/o targa anche nel caso si renda necessaria la reimmatricolazione del veicolo.

Il rimborso è subordinato alla presentazione della copia della denuncia di smarrimento o furto prestata alle Autorità.

F) Accessori del veicolo

Le garanzie sono operanti per gli accessori ed i ricambi stabilmente fissati sul veicolo, nonché per l'impianto di alimentazione a gas metano o a GPL, il gancio di traino ed il condizionamento d'aria, purché ne sia comprovata l'esistenza.

G) Valore a nuovi pezzi di ricambio

L'Impresa risarcirà il valore a nuovo dei pezzi di ricambio danneggiati a seguito di Collisione o Kasko con il limite di 60 mesi dalla data di prima immatricolazione del veicolo (in qualsiasi paese essa sia avvenuta). Qualora le Garanzie Collisione o Kasko non siano presenti sul contratto, il presente Articolo non sarà operante.

H) Danni da imbrattamento del veicolo dopo furto o rapina

In caso di ritrovamento del veicolo dopo furto o rapina l'Impresa rimborserà, fino alla concorrenza di euro 150,00, le spese documentate che l'Assicurato ha sostenuto per il lavaggio e la disinfezione del veicolo.

OPZIONE PLUS

La garanzia nella forma **PLUS** comprende, oltre a tutte le garanzie prestate dalle forme **STANDARD**, **TYPICAL** ed **EXTRA**, anche le seguenti:

A) Ripristino air-bag e altre dotazioni di sicurezza

L'impresa rimborsa, fino alla concorrenza di euro 500,00 per ogni periodo di assicurazione, le spese documentate sostenute dall'Assicurato per il ripristino di dotazioni di sicurezza quali air-bag, dispositivi antincendio e pretensionatori delle cinture di sicurezza, a seguito di loro attivazione accidentale oppure di sinistro stradale con responsabilità del veicolo assicurato, esclusi i fatti derivanti dalla normale usura.

B) Perdita delle chiavi dei documenti di circolazione e della targa (anche per incendio)

C) Rimborso spese di rimozione e parcheggio

In caso di furto del veicolo identificato in polizza, l'impresa rimborsa, fino a concorrenza di euro 520,00 per anno assicurativo, le spese documentate che l'Assicurato ha sostenuto per la rimozione ed il parcheggio del veicolo disposti dall'Autorità dal giorno del ritrovamento a quello dell'avvenuta comunicazione all'Assicurato del ritrovamento dello stesso.

D) Danni al box di proprietà

L'impresa rimborsa le spese documentate sostenute dall'Assicurato per il ripristino del locale adibito a rimessa di proprietà dell'Assicurato o del Contraente in conseguenza di incendio, esplosione o scoppio dell'impianto di alimentazione del veicolo, fino alla concorrenza di euro 10.000,00 per anno assicurativo.

OPZIONE TOTAL

(La presente Opzione prevede la scelta alternativa delle seguenti formule: *Formula base* o *Formula Vip*)

La garanzia nella forma **TOTAL** comprende, oltre a tutte le garanzie prestate dalle forme **STANDARD**, **TYPICAL**, **EXTRA** e **PLUS**, anche la seguente:

A) Cristalli

In caso di rottura per cause accidentali dei cristalli installati sul veicolo - con esclusione dei gruppi ottici e degli specchietti retrovisori interni ed esterni - saranno rimborsati i costi sostenuti per il rimpiazzo, incluse le spese di intervento del riparatore, degli stessi sino ad un massimo di:

- Formula Base: euro 500,00 per ogni sinistro con una franchigia di 75,00 euro per evento, indipendentemente dal numero dei cristalli danneggiati;
- Formula Vip: euro 1.000,00 per ogni sinistro con una franchigia di 75,00 euro per evento, indipendentemente dal numero dei cristalli danneggiati.

Sono esclusi i danni:

- avvenuti in occasione di urto, collisione tra i veicoli, ribaltamento del veicolo;
- dovuti a rigature, segnature e simili.

La franchigia non si considera operante se l'intervento viene effettuato presso un centro convenzionato visibile sul sito <https://www.nobis.it/sinistri/centri-cristalli-convenzionati/>.

Art. 28 – ESCLUSIONI VALIDE PER TUTTE LE OPZIONI DI GARANZIA RISCHI SPECIALI

Se non diversamente stabilito nell'ambito delle singole garanzie, è escluso l'indennizzo dei danni:

- avvenuti durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali, alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara;
- alle merci, al bagaglio, agli effetti d'uso personale;
- da inquinamento dell'aria, acqua e suolo;
- indiretti, quali ad esempio il mancato uso, deprezzamenti e simili;
- radio, mangianastri, giradischi ed altre analoghe apparecchiature audiofonovisive.

Il contratto di assicurazione, altresì, non è operante per i sinistri:

- verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare e invasione;
- verificatisi in connessione con fenomeni atomici o radioattivi;
- determinati o agevolati da dolo o colpa grave dell'Assicurato, delle persone di cui deve rispondere a norma di Legge, o da lui incaricate della sorveglianza del veicolo, o con lui conviventi o dei suoi dipendenti;
- nel caso in cui il Contraente, proprietario del veicolo assicurato o l'usufruttuario del mezzo, sia la Società di leasing o di noleggio, è esclusa l'appropriazione indebita da parte del locatario del veicolo.

CAPITOLO 3 – INFORTUNI DEL CONDUCENTE

Art. 29 – GARANZIA INFORTUNI DEL CONDUCENTE

A) Oggetto dell'assicurazione

L'assicurazione vale per gli infortuni subiti dal conducente occasionale dell'autovettura assicurata ed indicata in polizza, chiunque esso sia, purché munito di regolare patente ed autorizzato dal Proprietario dell'autovettura, durante la circolazione del mezzo.

La garanzia copre il caso di Morte e Invalidità Permanente per i massimali indicati nella Scheda di polizza e, qualora indicato

nella stessa Scheda di polizza, una Diaria da ricovero in istituto di cura, se conseguente ad un infortunio indennizzabile ai termini di polizza.

Si precisa che:

- non si farà luogo ad indennizzo per Invalidità Permanente quando questa sia di grado non superiore al 3%. Se essa risulterà superiore a detta percentuale, l'indennizzo verrà corrisposto solo per la parte eccedente;
- la Diaria da ricovero in Istituto di Cura viene corrisposta a partire dal 5° giorno di ricovero e per un massimo di 100 giorni.

B) Estensione dell'assicurazione

L'assicurazione comprende gli infortuni subiti:

- In conseguenza di imperizia, imprudenza o negligenza anche grave (colpa grave in genere) dell'Assicurato;
- In occasione di tumulti popolari, e di atti violenti che abbiano movente politico o sociale (quali ad esempio: attentati, sabotaggio, ecc.) a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva;
- In stato di malore od incoscienza.

Art. 30 – FRANCHIGIA ASSOLUTA PER IL CASO DI INVALIDITÀ PERMANENTE PER LA GARANZIA INFORTUNI DEL CONDUCENTE

Non si farà luogo ad indennizzo per invalidità permanente quando questa sia di grado non superiore al 3%. Se essa risulterà superiore a detta percentuale, l'indennizzo verrà corrisposto solo per la parte eccedente.

Art. 31 – ESTENSIONE TERRITORIALE PER LA GARANZIA INFORTUNI DEL CONDUCENTE

L'assicurazione è operante nel territorio della Repubblica Italiana, dello Stato e della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, nonché in quello di tutti i Paesi per i quali sia eventualmente prestata l'assicurazione obbligatoria.

Art. 32 – ESCLUSIONI VALIDE PER LA GARANZIA INFORTUNI DEL CONDUCENTE

Il contratto di assicurazione non è operante:

- se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- se l'utilizzo del veicolo non è effettuato in conformità alle norme vigenti;
- per le persone che, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, siano affette da alcoolismo, tossicomania o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco depressive o stati paranoidi;
- per gli infortuni subiti dal conducente a causa di stato di ubriachezza;
- per gli infortuni causati dall'abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti o allucinogeni;
- per gli infortuni verificatisi durante la partecipazione a corse, gare e relative prove;
- per gli infortuni sofferti in relazione a delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato;
- per gli infortuni in conseguenza di operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio;
- per gli infortuni subiti in occasione o causati da guerra, anche se non dichiarata, insurrezione, movimenti tellurici, inondazioni, eruzioni vulcaniche;
- per gli infortuni causati da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, da accelerazione di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotipi radioattivi, macchine deceleratrici, raggi X, ecc.).

CAPITOLO 4 – TUTELA GIUDIZIARIA

Art. 33 – GARANZIA TUTELA GIUDIZIARIA

A) Oggetto dell'assicurazione

L'Impresa assume a proprio carico, nel limite di euro 1.500,00, ed alle condizioni previste nella presente polizza, l'onere delle spese giudiziarie e stragiudiziali conseguenti ad un sinistro rientrante in garanzia. Detta garanzia riguarda esclusivamente i sinistri concernenti il veicolo indicato in polizza.

Sono comprese:

1. le spese per l'intervento di un legale;
2. le spese peritali;
3. le spese di giustizia nel processo penale;
4. le eventuali spese del legale di controparte, in caso di transazione autorizzata dall'Impresa, o quelle di soccombenza in caso di condanna dell'Assicurato. Nel caso di controversia tra assicurati con la stessa polizza, la garanzia viene prestata unicamente a favore dell'Assicurato/Contraente.

La presente copertura assicurativa, si intende valida ed operante nei seguenti casi:

- controversie relative a danni subiti dal Proprietario, dal conducente autorizzato o dai trasportati per fatti illeciti posti in essere da altri soggetti in occasione dell'uso del veicolo;
- controversie relative a danni cagionati dal Proprietario o dal conducente autorizzato, a trasportati o ad altri soggetti in conseguenza dell'uso del veicolo;
- difesa penale del Proprietario, conducente autorizzato e trasportati per reato colposo o contravvenzione avvenuti in conseguenza dell'uso del veicolo;
- controversie nascenti da pretese inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, per le quali il valore di lite non sia inferiore a euro 260,00;
- istanza di dissequestro del veicolo in caso di sequestro avvenuto in conseguenza dell'uso dello stesso;
- istanza di modifica del provvedimento del ritiro della patente in conseguenza dell'uso del veicolo.

B) Coesistenza con assicurazione di R.C.

Qualora coesista un'assicurazione di R.C., la garanzia prevista dalla presente polizza opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dall'assicurazione di R.C. per le spese di resistenza e soccombenza.

Art. 34 – ESCLUSIONI VALIDE PER LA GARANZIA TUTELA GIUDIZIARIA

Sono esclusi dalla garanzia:

- il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- gli oneri fiscali (bollatura documenti, spese di registrazione di sentenze e atti in genere, ecc);
- le spese per controversie derivanti da fatti dolosi dell'Assicurato;
- le spese per controversie di diritto amministrativo, fiscale e tributario.

Inoltre, la garanzia non è operante:

- se il veicolo indicato in polizza non è coperto da assicurazione obbligatoria di Responsabilità Civile da circolazione;
- nel caso di trasporto di persone se il trasporto non avviene in conformità a quanto previsto dalla carta di circolazione;
- se il conducente del veicolo non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore se viene imputato di guida in stato di ebrezza (ex Artt. 186 e 187 del Codice della Strada) o di inosservanza di obblighi di cui all'Art. 189 del Codice della Strada salvo il caso di successivo proscioglimento o assoluzione;
- in relazione a fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove;
- per le controversie di natura contrattuale nei confronti dell'Assicuratore del veicolo indicato in polizza.

Art. 35 – DECORRENZA VALIDA PER LA GARANZIA TUTELA GIUDIZIARIA

Ad integrazione di quanto disposto all'art. 2 delle Condizioni di Assicurazione, la presente garanzia viene prestata per le controversie determinate da fatti verificatisi nel periodo di validità della copertura assicurativa che siano denunciate entro 12 mesi dalla cessazione del contratto.

Ai fini di cui al comma precedente, i fatti che hanno dato origine alla controversia si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell'inadempimento; qualora il fatto che dà origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, il sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto. Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro. In caso di imputazione a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto, il sinistro è unico a tutti gli effetti.

CAPITOLO 5 – PERDITE PECUNIARIE

Art. 36 – GARANZIA PERDITE PECUNIARIE

A) Indennità punti patente

L'Impresa rimborserà entro il limite di euro 500 per anno, il costo sostenuto dall'Assicurato per la frequenza di un corso abilitante al recupero dei punti patente decurtati in seguito a violazione del Codice della Strada avvenuta in costanza di polizza. L'Assicurato dovrà, comunque, presentare apposita documentazione comprovante la frequenza al corso ed il pagamento dello stesso.

B) Indennità zero punti

L'Impresa rimborserà entro il limite di euro 1.000 per anno, il costo sostenuto dall'Assicurato per il pagamento della revisione e per il riottenimento della patente di guida qualora lui stesso commetta violazioni del Codice della Strada che comportino azzeramento del punteggio.

Tale prestazione sarà effettiva a condizione che l'Assicurato abbia avuto almeno 10 punti effettivi in costanza di polizza. Spetta all'Assicurato esibire apposita documentazione comprovante l'esistenza di quest'ultima condizione e la ricevuta dell'avvenuto pagamento dell'esame.

C) Revisione del veicolo

L'impresa rimborserà entro il limite di euro 500 per anno, il costo sostenuto dall'Assicurato per sottoporre il veicolo indicato in polizza alla revisione qualora la stessa revisione sia considerata come sanzione accessoria alla sospensione della patente.

L'Assicurato dovrà presentare apposita documentazione comprovante l'accessorietà della revisione rispetto alla sanzione del ritiro patente, l'effettuazione della stessa revisione e i relativi costi sostenuti.

D) Diaria per il datore di lavoro

L'Impresa corrisponde all'Assicurato l'indennità di diaria riportata in polizza per un periodo massimo di 180 giorni in seguito al ritiro o alla sospensione della patente comminati ai propri dipendenti.

L'indennizzo verrà corrisposto esclusivamente all'Azienda Contraente, la quale è tenuta a consentire all'Impresa le verifiche ed i controlli necessari per accertare che il conducente del veicolo indicato in polizza, a cui è stata applicata la sanzione, rivesta la qualifica di dipendente.

Art. 37 – ESTENSIONE TERRITORIALE PER LA GARANZIA PERDITE PECUNIARIE

L'assicurazione è operante nel territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

Art. 38 – ESCLUSIONI VALIDE PER LA GARANZIA PERDITE PECUNIARIE

La garanzia non è operante:

- se l'Assicurato guidi il veicolo con patente diversa da quella prescritta o non attemperi agli obblighi prescritti in patente;
- se l'Assicurato partecipi a corse o gare e relative prove;
- se la patente venga sospesa per fatti dolosi compiuti dall'Assicurato;
- se il veicolo sia adibito ad uso diverso da quello indicato nel libretto di circolazione;
- se l'Assicurato non faccia uso della facoltà di ricorso contro il provvedimento di sospensione della patente;
- se, al momento del verificarsi dell'evento, il veicolo condotto dall'Assicurato non è coperto da valida assicurazione obbligatoria di cui agli Artt. 122 e ss. del Codice delle Assicurazioni e successive modificazioni; la garanzia opera, tuttavia, se l'Assicurato è occupato alle dipendenze altrui come autista e guida il veicolo in tale qualità;
- se l'Assicurato non esibisce gli appositi documenti comprovanti la frequenza ai corsi di recupero punti patente così come specificato all'Art. 36 lettera a);
- se l'Assicurato non esibisce gli appositi documenti comprovanti l'esistenza di almeno 10 punti sulla patente così come specificato all'Art. 36 lettera b);

- se l'Assicurato non esibisce gli appositi documenti comprovanti l'effettuazione della revisione e i relativi costi sostenuti così come specificato all'Art. 36 lettera c;
- se, in seguito agli opportuni controlli effettuati dall'Impresa, si accerti che il conducente del veicolo indicato in polizza a cui è stata applicata la sanzione, non rivesta la qualifica di dipendente, così come specificato all'Art. 36 lettera d.

CAPITOLO 6 – ASSISTENZA

Art. 39 – GARANZIA ASSISTENZA

L'Impresa si impegna a fornire all'Assicurato una prestazione di immediato aiuto in denaro o in natura entro i limiti convenuti nel contratto, nel caso in cui l'Assicurato stesso si trovi in una situazione di difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito.

Forma SILVER - Estensione territoriale: Italia.

(Garanzia facoltativa, alternativa alla Forma GOLD, operante a condizione che sia espressamente richiamata sulla Scheda di polizza e che sia stato corrisposto il relativo premio)

A) Prestazioni al veicolo

Traino in Italia

Qualora il veicolo abbia subito un sinistro, tale da renderne impossibile l'utilizzo, la Struttura Organizzativa procurerà direttamente all'Assicurato il mezzo di soccorso più idoneo per trainare il veicolo stesso al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice oppure al luogo indicato dall'Assicurato, purché entro un raggio di 50 km dal luogo in cui si è verificato il sinistro. Sono a carico dell'Assicurato le spese per il traino qualora il veicolo abbia subito il sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad esse equiparate (percorsi fuoristrada).

L'Impresa terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di euro 150,00. Sono altresì escluse le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali, anche se indispensabile per il recupero del veicolo.

Officina Mobile in Italia

Qualora a seguito di guasto, il veicolo risulti danneggiato in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, la Struttura Organizzativa, valutata l'entità, il tipo di guasto e la possibilità di effettuare la riparazione sul posto, verificherà la disponibilità di una Officina Mobile nel territorio dove si è verificato il sinistro ed invierà la stessa per la riparazione. Qualora durante l'intervento l'Officina Mobile riscontrasse l'impossibilità a riparare il veicolo, la Struttura Organizzativa procederà ad inviare un mezzo di soccorso per trainare il veicolo, nel rispetto della procedura prevista dalla prestazione "Traino".

Il conducente di veicolo multi adattato e regolarmente omologato, nonché il conducente con capacità di prensione o deambulazione ridotta in tutto o in parte in via permanente, può chiedere l'intervento anche in caso di foratura di pneumatico del veicolo o di necessità di montaggio di catene.

L'Impresa terrà a proprio carico i relativi costi fino a un massimo di euro 150,00 per sinistro.

Restano a carico dell'Assicurato il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per l'intervento d'urgenza e ogni altra spesa di riparazione effettuata da mezzo di soccorso.

Recupero in Italia del veicolo fuori strada

Qualora in caso di sinistro il veicolo sia fuoriuscito dalla sede stradale e risulti danneggiato in modo tale da non potersi ritornare autonomamente, la Struttura Organizzativa procura direttamente all'Assicurato il mezzo di soccorso per riportare il veicolo danneggiato nell'ambito della sede stradale, tenendo l'Impresa a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di euro 300,00 per sinistro. L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato.

Sono a carico dell'Assicurato le spese per il recupero qualora il veicolo abbia subito l'incidente durante la circolazione al di fuori della sede stradale pubblica o di aree ad essa equiparate (percorsi fuoristrada).

Forma GOLD - Estensione territoriale: Paesi aderenti al sistema Carta Verde.

(Garanzia facoltativa, alternativa alla Forma SILVER, operante a condizione che sia espressamente richiamata sulla Scheda di polizza e che sia stato corrisposto il relativo premio)

Traino

Qualora il veicolo abbia subito un sinistro, ivi compreso la foratura del pneumatico, la perdita delle chiavi/rottura delle chiavi, mancanza/errato rifornimento di carburante, tale da renderne impossibile l'utilizzo, la Struttura Organizzativa procurerà direttamente all'Assicurato il mezzo di soccorso più idoneo per trainare il veicolo stesso al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice oppure al luogo indicato dall'Assicurato, purché entro un raggio di 50 km dal luogo in cui si è verificato il sinistro. Sono a carico dell'Assicurato le spese per il traino qualora il veicolo abbia subito il sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad esse equiparate (percorsi fuoristrada).

L'Impresa terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di euro 200,00 in Italia e di euro 300,00 per sinistro accaduto all'estero. Sono altresì escluse le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali, anche se indispensabili per il recupero del veicolo.

Officina Mobile in Italia

Qualora a seguito di guasto, il veicolo risulti danneggiato in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, la Struttura Organizzativa, valutata l'entità, il tipo di guasto e la possibilità di effettuare la riparazione sul posto, verificherà la disponibilità di una Officina Mobile nel territorio dove si è verificato il sinistro ed invierà la stessa per la riparazione. Qualora durante l'intervento l'Officina Mobile riscontrasse l'impossibilità a riparare il veicolo, la Struttura Organizzativa procederà ad inviare un mezzo di soccorso per trainare il veicolo, nel rispetto della procedura prevista dalla prestazione "Traino".

Il conducente di veicolo multi-adattato e regolarmente omologato, nonché il conducente con capacità di prensione o deambulazione ridotta in tutto o in parte in via permanente, può chiedere l'intervento anche in caso di necessità di montaggio di catene. L'Impresa terrà a proprio carico i relativi costi fino a un massimo di euro 160,00 per sinistro. Restano a carico dell'Assicurato il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per l'intervento d'urgenza e ogni altra spesa di riparazione effettuata dal mezzo di soccorso.

Recupero di veicolo fuori strada

Qualora in caso di sinistro il veicolo sia fuoriuscito dalla sede stradale e risulti danneggiato in modo tale da non potersi

ritornare autonomamente, la Struttura Organizzativa procura direttamente all'Assicurato il mezzo di soccorso per riportare il veicolo danneggiato nell'ambito della sede stradale, tenendo l'Impresa a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di euro 300,00 per sinistro. L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato.

Sono a carico dell'Assicurato le spese per il recupero qualora il veicolo abbia subito l'incidente durante la circolazione al di fuori della sede stradale pubblica o di aree ad essa equiparate (percorsi fuoristrada).

Demolizione del veicolo in Italia

Qualora l'Assicurato, a seguito di incidente, incendio, ritrovamento dopo furto o rapina in ottemperanza alle disposizioni di legge vigenti, nuovo Codice della Strada D. Lgs. n. 285 del 30/04/1992 Art. 103; D. Lgs n. 22 del 05/02/1997 Art. 046), debba procedere alla cancellazione al P.R.A. ed alla successiva demolizione del veicolo, la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato, organizza il recupero del veicolo mediante carro attrezzi e la sua demolizione. Qualora il recupero richieda l'intervento di mezzi eccezionali, il relativo costo rimane a carico dell'Assicurato che dovrà provvedere direttamente al loro pagamento. L'Assicurato deve produrre, al momento della consegna del veicolo, la seguente documentazione:

- libretto di circolazione in originale;
- foglio complementare o certificato di proprietà in originale;
- targhe autoveicolo;
- in caso di assenza di uno o più dei suddetti documenti l'Assicurato deve produrre l'originale della denuncia sostitutiva e/o il verbale di ritiro, rilasciata dalle Autorità competenti e copia dell'estratto cronologico rilasciato dal P.R.A.;
- codice fiscale (fotocopia);
- documento di riconoscimento valido dell'intestatario al P.R.A. (fotocopia carta d'identità o equivalente);
- documento di riconoscimento valido dell'incaricato alla consegna del veicolo, qualora questi sia diverso dall'intestatario al P.R.A. (fotocopia).

La mancata produzione dei documenti di cui sopra o di altri necessari per la demolizione del veicolo, comporta la decadenza del diritto alla prestazione. La Struttura Organizzativa organizza il recupero per la demolizione del veicolo entro 15 giorni dalla data in cui l'Assicurato ha disponibili i sopra citati documenti. Il demolitore convenzionato prenderà in carico il veicolo, rilasciando al momento del recupero apposita dichiarazione di presa in carico del veicolo e "copia produttore" a norma di legge; successivamente invierà al domicilio dell'Assicurato la documentazione relativa all'avvenuta cancellazione al P.R.A. tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. L'Assicurato prende atto che il veicolo sarà demolito in conformità alle disposizioni vigenti che regolano lo smaltimento dei veicoli considerati a tutti gli effetti "rifiuti solidi a raccolta differenziata".

L'Impresa terrà a proprio carico le spese relative al recupero del veicolo con carro attrezzi, alla cancellazione al Pubblico Registro Automobilistico ed alla demolizione del veicolo medesimo.

Gli eventuali costi di deposito del veicolo rimangono a carico dell'Assicurato che dovrà provvedere direttamente al loro pagamento.

Veicolo in sostituzione in Italia

Qualora, in conseguenza di guasto, incendio, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, il veicolo resti immobilizzato e ciò comporti una riparazione che richieda oltre 8 ore di manodopera certificate da una officina, facendo fede i tempari ufficiali della casa costruttrice, oppure in caso di furto o rapina, la Struttura Organizzativa mette a disposizione dell'Assicurato, con spese a carico dell'Impresa, un'autovettura di 1200 cc di cilindrata con percorrenza illimitata, per un massimo di:

- tre giorni consecutivi per sinistro in caso di guasto;
- sette giorni consecutivi per sinistro in caso di incidente, incendio, furto o rapina tentati o parziali;
- trenta giorni consecutivi per sinistro in caso di Incendio/furto o rapina totali.

Restano a carico dell'Assicurato le spese per il carburante, i pedaggi in genere, le franchigie relative alle assicurazioni facoltative, nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio.

Tali spese potranno essere oggetto di deposito cauzionale richiesto dalla Società di autonoleggio, e lo stesso dovrà essere versato direttamente dall'Assicurato.

La prestazione non è operante per:

- immobilizzo del veicolo nel caso di tagliandi periodici previsti dalla Casa Costruttrice;
- operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare.

LA SEGUENTE PRESTAZIONE OPERA ESCLUSIVAMENTE QUANDO IL SINISTRO SI VERIFICA AD OLTRE 50 KM DAL COMUNE DI RESIDENZA DELL'ASSICURATO

Viaggio per il recupero del veicolo

Qualora, il veicolo, in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, sia rimasto immobilizzato in Italia per oltre 36 ore o all'estero per 5 giorni oppure in caso di furto o rapina, e comunque in tutti i casi in cui il veicolo sia in grado di circolare regolarmente, la Struttura Organizzativa mette a disposizione dell'Assicurato, o di una persona da lui indicata, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata per consentire il recupero del veicolo riparato o ritrovato, tenendo l'Impresa a proprio carico il relativo costo.

LE SEGUENTI PRESTAZIONI SONO OPERANTI QUANDO IL SINISTRO SI VERIFICA ALL'ESTERO

Spese di rimessaggio

Qualora, in conseguenza di guasto o incidente, il veicolo subisca un danno tale da non essere riparabile in giornata o i punti di assistenza sono chiusi, la Struttura Organizzativa provvederà al rimessaggio del veicolo per le prime 76 ore, tenendo l'Impresa a proprio carico la relativa spesa fino ad un massimo di euro 200,00 per sinistro.

Invio pezzi di ricambio

Qualora, in conseguenza di sinistro, i pezzi di ricambio indispensabili al funzionamento del veicolo ed occorrenti alla sua riparazione non possano essere reperiti sul posto, la Struttura Organizzativa provvede ad inviarli con il mezzo più rapido, tenuto conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e dei pezzi di ricambio di veicoli in particolare. Al rientro dal viaggio l'Assicurato dovrà rimborsare soltanto il costo dei pezzi di ricambio e le eventuali spese doganali, mentre le spese di ricerca e di spedizione restano a carico dell'Impresa.

Le prestazioni non sono operanti per:

- pezzi non reperibili presso i concessionari ufficiali della rete italiana della Casa Costruttrice;
- i pezzi di ricambio di veicoli di cui la Casa Costruttrice ha cessato la fabbricazione.

Rimpatrio del veicolo a mezzo pianale

Qualora in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, il veicolo resti immobilizzato e ciò comporti un tempo di riparazione superiore a 5 giorni lavorativi, oppure in caso di furto o rapina, il veicolo venga ritrovato in condizioni tali da non poter essere guidato, la Struttura Organizzativa, dopo aver preso contatto con l'officina incaricata della riparazione, organizza il trasporto del veicolo dal luogo di giacenza al luogo preventivamente concordato con l'Assicurato. Le spese relative al trasporto stesso sono a carico dell'Impresa **fino ad un massimo di euro 2.500,00 per sinistro**. Le spese relative ai diritti doganali, ai costi di riparazione o di sostituzione di parti di ricambio e di accessori sono a carico dell'Assicurato.

Qualora il valore commerciale del veicolo dopo il sinistro risulti inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la Struttura Organizzativa provvede al suo rimpatrio, tenendo l'Impresa a proprio carico la relativa spesa fino alla concorrenza di un importo massimo corrispondente al valore commerciale del relitto dopo il sinistro. L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato.

B) Prestazioni alla persona

Consulenza medica

Qualora a seguito di infortunio o malattia l'Assicurato necessiti di una consulenza medica, può mettersi in contatto direttamente o tramite il proprio medico curante con i medici della Struttura Organizzativa che valuteranno quale sia la prestazione più opportuna da effettuare in suo favore.

Trasporto in autoambulanza in Italia

Qualora l'Assicurato, a seguito di infortunio da incidente stradale, necessiti di un trasporto in autoambulanza, successivamente al ricovero di primo soccorso, la Struttura Organizzativa invierà direttamente un'autoambulanza, tenendo l'Impresa a proprio carico i relativi costi fino alla concorrenza di un importo pari a quello necessario per compiere 300 km di percorso complessivo (andata e ritorno).

LE SEGUENTI PRESTAZIONI SONO OPERANTI QUANDO IL SINISTRO SI VERIFICA AD OLTRE 50 KM DAL COMUNE DI RESIDENZA DELL'ASSICURATO

Spese d'albergo

Qualora, in conseguenza di sinistro il veicolo resti immobilizzato e ciò comporti una sosta forzata degli Assicurati per almeno una notte, la Struttura Organizzativa provvede a ricercare un albergo, **tenendo l'Impresa a proprio carico le spese di pernottamento e prima colazione fino ad un massimo di 100,00 euro per persona e per giorno con un limite di euro 250,00 per sinistro accaduto in Italia e di euro 500,00 per sinistro accaduto all'estero.**

Rientro dei passeggeri e prosecuzione del viaggio

Qualora il veicolo in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato parziale o parziale, rapina tentata, sia rimasto immobilizzato in Italia per 36 ore o all'estero per 5 giorni, oppure in caso di furto o rapina del veicolo medesimo, la Struttura Organizzativa mette in condizione gli Assicurati di continuare il viaggio fino al luogo di destinazione oppure di rientrare al luogo di residenza in Italia, mettendo al loro disposizione:

- un biglietto aereo di classe economica o ferroviario di prima classe; oppure
- un'autovettura ad uso privato di 1200 cc di cilindrata per un massimo di 2 giorni.

Restano a carico dell'Assicurato le spese per il carburante, i pedaggi in genere, le franchigie relative alle assicurazioni facoltative, nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio. Tali spese potranno essere oggetto di deposito cauzionale richiesto dalla Società di autonoleggio, e lo stesso dovrà essere versato direttamente dall'Assicurato.

L'Impresa terrà a proprio a carico le relative spese fino ad un massimo di euro 250,00 per sinistro accaduto in Italia e di euro 500,00 per sinistro accaduto all'estero.

Autista a disposizione

Qualora in viaggio, in conseguenza di incidente, l'Assicurato subisca lesioni tali da rendergli impossibile la guida del veicolo, oppure al conducente venga rubata o ritirata la patente di guida, e nessuno delle eventuali persone trasportate sia idoneo, per ragioni obiettive, alla guida del veicolo stesso, la Struttura Organizzativa mette a disposizione un autista per il trasferimento del veicolo stesso in Italia, presso il domicilio dell'Assicurato od altra località concordata con l'Assicurato stesso. In alternativa, la Struttura Organizzativa mette a disposizione della persona indicata dall'Assicurato stesso, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata per consentirgli di raggiungere il veicolo.

Le spese sono a carico dell'Impresa.

Restano in ogni caso a carico dell'Assicurato le spese relative al carburante e ad eventuali pedaggi autostradali.

Viaggio di un familiare

Qualora a seguito di infortunio causato da incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il veicolo, l'Assicurato, in viaggio da solo, sia ricoverato in un ospedale o in un istituto di cura ed i medici ritengano che non sia trasferibile prima di dieci giorni, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione di un familiare convivente dell'Assicurato, residente in Italia, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno, per consentire al familiare stesso di recarsi presso l'Assicurato ricoverato.

L'Impresa terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di euro 500,00 per viaggio in Italia e di euro 750,00 per sinistro accaduto all'estero.

Rientro sanitario

Qualora a seguito di infortunio causato da incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il veicolo, le condizioni dell'Assicurato, accertate tramite contatti diretti e/o con altri mezzi di telecomunicazione, tra i medici della Struttura Organizzativa ed il medico curante sul posto, rendano necessario il suo trasporto in un ospedale attrezzato in Italia o alla sua residenza in Italia, la Struttura Organizzativa provvederà ad effettuare il trasporto con il mezzo che i medici della stessa ritengano più idoneo alle condizioni dell'Assicurato:

- aereo sanitario (solo paesi europei);
- aereo di linea classe economica, eventualmente in barella;
- treno prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
- autoambulanza (senza limiti di chilometraggio).

Il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa, inclusa l'assistenza medica od infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della Struttura Organizzativa stessa.

La Struttura Organizzativa utilizzerà l'aereo sanitario esclusivamente nel caso di sinistri verificatisi in Paesi Europei. I costi sono a carico dell'Impresa fino ad un massimo di euro 15.000,00 per sinistro. Nel caso in cui siano rimasti coinvolti più assicurati, l'Impresa, qualora abbia provveduto al rientro dell'Assicurato a proprie spese, ha il diritto di richiedere a quest'ultimo, se ne fosse in possesso, il biglietto aereo, ferroviario, ecc. non utilizzato. Non danno luogo alla prestazione le infermità o lesioni che a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa possono essere curate su posto o che non impediscono all'Assicurato di proseguire il viaggio. La prestazione non è altresì operante nel caso in cui l'Assicurato od i suoi familiari addiventano a dimissioni volontarie contro il parere dei sanitari che lo hanno in cura.

Rientro con un familiare

Qualora, in caso di "Rientro sanitario" dell'Assicurato in base alle condizioni della prestazione di cui al precedente punto, i medici della Struttura Organizzativa non ritengano necessaria l'assistenza sanitaria durante il viaggio, la Struttura Organizzativa provvederà a far rientrare con lo stesso mezzo utilizzato per il "Rientro sanitario" un familiare dell'Assicurato, presente sul posto.

L'Impresa terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di 250,00 euro per sinistro.

L'Impresa, qualora abbia provveduto al rientro del familiare dell'Assicurato a proprie spese, ha il diritto di richiedere a quest'ultimo, se ne fosse in possesso, il biglietto aereo, ferroviario, ecc., non utilizzato.

Rientro salma

Qualora, a seguito di incidente nel quale sia rimasto coinvolto il veicolo, l'Assicurato sia deceduto, la Struttura Organizzativa organizza ed effettua il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia, tenendo l'Impresa a proprio carico le relative spese fino ad un massimo di euro 3.000,00 per sinistro, ancorché siano coinvolti più Assicurati. Se tale prestazione comporta un esborso maggiore di tale importo, la prestazione diventerà operante dal momento in cui in Italia la Struttura Organizzativa avrà ricevuto garanzie bancarie o di altro tipo ritenute da essa adeguate.

Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre e l'eventuale recupero della salma.

LE SEGUENTI PRESTAZIONI SONO OPERANTI QUANDO IL SINISTRO SI VERIFICA ALL'ESTERO

Anticipo spese di prima necessità

Qualora in conseguenza di sinistro l'Assicurato debba sostenere delle spese impreviste e non gli sia possibile provvedere direttamente e immediatamente, la Struttura Organizzativa provvederà al pagamento sul posto, per conto dell'Assicurato, di fatture fino ad un importo massimo di euro 500,00 per sinistro.

L'Assicurato deve comunicare la causa della richiesta, l'ammontare della cifra necessaria ed il suo recapito.

Anticipo delle cauzioni penale e civile

In caso di fermo, arresto o di minaccia di arresto dell'Assicurato in conseguenza di incidente stradale nel quale sia stato coinvolto il veicolo, la Struttura Organizzativa, qualora l'Assicurato non vi possa provvedere direttamente, versa per suo conto a titolo di anticipo la cauzione fissata dall'autorità, fino ad un massimo di euro 6.000,00 per sinistro tanto per la cauzione penale che per la cauzione civile.

Anticipo spese legali

In caso di fermo, di arresto o di minaccia di arresto dell'Assicurato in conseguenza di incidente stradale nel quale sia stato coinvolto il veicolo, la Struttura Organizzativa, qualora l'Assicurato non vi possa provvedere direttamente, versa per suo conto a titolo di anticipo l'onorario di un legale fino ad un massimo di euro 1.000,00 per sinistro.

Interprete a disposizione

Qualora, in caso di fermo, di arresto o di minaccia d'arresto dell'Assicurato in seguito ad incidente stradale nel quale sia stato coinvolto il veicolo, l'Assicurato stesso necessiti di un interprete, la Struttura Organizzativa provvede ad inviarlo, tenendone a proprio carico l'onorario fino ad un massimo di euro 1.000,00 per sinistro.

Art. 40 - ESCLUSIONI VALIDE PER LA GARANZIA ASSISTENZA

Fermo restando le esclusioni riportate nelle singole prestazioni, valgono inoltre le seguenti condizioni:

- Tutte le prestazioni non possono essere fornite per ciascun Assicurato più di tre volte per tipo entro ciascun anno di validità della polizza;
- La durata massima della copertura per ogni periodo di permanenza continuata all'estero nel corso dell'anno di validità della garanzia è di 60 giorni;
- Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri provocati o dipendenti da:
 - guerra, terremoti, fenomeni atmosferici, aventi caratteristiche di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazione provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
 - scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
 - dolo dell'Assicurato;
 - suicidio o tentato suicidio;

 - infortuni derivanti dallo svolgimento delle seguenti attività: atti di temerarietà, corse e gare automobilistiche;
 - infortuni conseguenti e derivanti da abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;
 - non abilitazione dell'Assicurato alla conduzione del veicolo a norma delle disposizioni di legge in vigore.
- Le prestazioni non sono altresì fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarato o di fatto;
- La Struttura Organizzativa non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile;
- Ogni diritto nei confronti dell'Impresa si prescrive entro il termine di un anno dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione in conformità con quanto previsto all'Art. 2952 del Codice Civile;
- Il diritto alle assistenze fornite dall'Impresa decade qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro;
- L'Assicurato libera dal segreto professionale, relativamente ai sinistri formanti oggetto di questa assicurazione, i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima del sinistro, nei confronti della Struttura Organizzativa;
- Tutte le eccedenze ai massimali previsti nelle singole prestazioni così come tutti gli anticipi di denaro previsti nelle prestazioni medesime, verranno concessi compatibilmente con le disposizioni, in materia di trasferimento di valuta, vigenti in Italia e nel paese dove momentaneamente si trova l'Assicurato e a condizione che l'Assicurato, anche tramite

persona da lui indicata, possa fornire alla Struttura Organizzativa adeguate garanzie per la restituzione di ogni somma anticipata. L'Assicurato deve provvedere al rimborso della somma anticipata entro 30 giorni dalla data dell'anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche l'ammontare degli interessi al tasso legale corrente;

- A parziale deroga di quanto previsto all'Art. 1910 del Codice Civile, all'Assicurato che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra Società di assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni Società assicuratrice e specificatamente all'Impresa nel termine di tre giorni a pena di decadenza. Nel caso in cui attivasse altra Società assicurativa, le presenti prestazioni saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all'Assicurato degli eventuali maggiori costi lui addebitati dalla Società assicuratrice che ha erogato la prestazione;
- L'Impresa si riserva il diritto di chiedere all'Assicurato la restituzione delle spese sostenute in seguito all'effettuazione delle prestazioni di assistenza, che si accertino non essere dovute in base a quanto previsto dal contratto o dalla legge;
- Per tutto quanto non è espressamente disciplinato nella presente "Sezione Assistenza" si applicano le disposizioni della legge.

SEZIONE IV – DENUNCIA DI SINISTRO ED INDENNIZZO

Art. 41 – OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO PER IL CAPITOLO CORPI VEICOLI TERRESTRI E PER IL CAPITOLO RISCHI SPECIALI

L'Assicurato o il Contraente in caso di sinistro deve presentare denuncia all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza entro tre giorni dalla data dell'evento ovvero da quando ne sia venuta a conoscenza, astenendosi dal provvedere ad eventuali riparazioni prima che i danni siano stati rilevati dall'Impresa, fatta eccezione per quelle di prima necessità.

L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.

Nel caso di Furto, Rapina, Incendio o Scoppio o atto doloso di terzi, l'Assicurato deve inoltre presentare denuncia all'Autorità competente, trasmettendone copia all'Impresa.

Se il furto o rapina sono avvenuti all'estero la denuncia dovrà essere reiterata all'Autorità Italiana.

Art. 42 – VALUTAZIONE DEI DANNI E NOMINA DEI PERITI PER IL CAPITOLO CORPI VEICOLI TERRESTRI E PER IL CAPITOLO RISCHI SPECIALI

In caso di sinistro che causi la perdita totale del veicolo, l'ammontare dell'indennizzo è determinato in base al valore commerciale del veicolo e delle sue parti accessorie al momento del sinistro, avuto riguardo ai valori medi di quotazione del mercato. Si considera perdita totale anche il caso in cui l'entità dell'indennizzo, valutato in base al criterio di cui al successivo paragrafo, sia uguale o superiore al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro; in tal caso è facoltà dell'Impresa di subentrare nella proprietà dei residui del veicolo, corrispondendone all'Assicurato il controvalore. Per i danni parziali si applica la riduzione per uso e vetusta al costo dei materiali di nuova fornitura, per i quali dovrà essere documentato l'acquisto, avuto riguardo al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro. L'Impresa ha facoltà di far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato nonché di sostituire il veicolo stesso, o le sue parti, invece di pagare l'indennizzo. In ogni caso, se il valore del veicolo dichiarato in polizza è inferiore al suo valore commerciale al momento del sinistro, la liquidazione avverrà secondo il disposto dell'Art. 1907 del Codice Civile. Qualora la garanzia sia estesa all'estero, gli indennizzi per i danni ivi sopravvenuti verranno liquidati in Italia in euro. La liquidazione del danno ha luogo mediante accordo fra le parti, ovvero, quando una di queste lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente dall'Impresa e dall'Assicurato. I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza dei voti. Se una delle parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è accaduto.

I periti devono:

1. Verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, nonché verificare se l'Assicurato od il Contraente abbia adempiuto agli obblighi di cui all'Art. 41;
2. Indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
3. Verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro;
4. Procedere alla stima e alla liquidazione del danno.

I risultati delle operazioni di cui ai punti 3 e 4 sono vincolanti per le parti, le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, violenza, dolo nonché di violazione di patti contrattuali, impregiudicata in ogni qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono a carico dell'Impresa e dell'Assicurato in parti uguali.

Art. 43 – PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO PER IL CAPITOLO CORPI VEICOLI TERRESTRI E PER IL CAPITOLO RISCHI SPECIALI

Verificata l'operatività della garanzia e concordato il danno l'Impresa provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni e, in caso di furto totale senza ritrovamento, sempre che l'Assicurato, a richiesta dell'Impresa, abbia prodotto la scheda di perdita di possesso, l'estratto rilasciato dal P.R.A., la procura a vendere e le doppie chiavi del veicolo.

L'impresa ha l'obbligo di risarcire il danno derivante da furto o incendio di autoveicolo, indipendentemente dalla richiesta del rilascio del certificato di chiusa inchiesta, fatto salvo l'esistenza di procedimenti giudiziari nei quali si procede per il reato di cui all'Art. 642 del Codice Penale, limitatamente all'ipotesi che il bene assicurato sia un autoveicolo.

Art. 44 – RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGA PER IL CAPITOLO CORPI VEICOLI TERRESTRI E PER IL CAPITOLO RISCHI SPECIALI

Per i soli Capitoli Corpi Veicoli Terrestri e Rischi Speciali, l'impresa rinuncia, nei confronti del conducente, dei trasportati, dei famigliari, dell'Assicurato e delle persone con quest'ultimo coabitanti, all'esercizio dell'azione di surroga che le compete ai sensi dell'Art. 1916.

Art. 45 – RECUPERI PER IL CAPITOLO CORPI VEICOLI TERRESTRI E PER IL CAPITOLO RISCHI SPECIALI

L'Assicurato è tenuto ad informare l'Impresa non appena ha notizia del recupero del veicolo rubato o parti di esso. Il valore di quanto recuperato prima del pagamento dell'indennizzo sarà detratto dall'indennizzo stesso. In caso di recupero dopo il pagamento dell'indennizzo, l'Assicurato autorizza l'impresa a trattenere il ricavato della vendita di quanto sia stato recuperato. Nel caso in cui l'indennizzo fosse stato parziale, il ricavato sarà ripartito fra le parti secondo i rispettivi interessi.

L'Assicurato ha tuttavia facoltà di conservare quanto venisse recuperato, in questo caso si procederà ad una nuova determinazione dell'ammontare del danno secondo i criteri previsti dalle condizioni di polizza e si effettuerà conguaglio con l'indennizzo precedentemente pagato.

Art. 46 – OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO PER IL CAPITOLO INFORTUNI DEL CONDUCENTE

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure all'Impresa, entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'Art. 1913 Codice Civile.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'Art. 1915 Codice Civile.

Fermo quanto sopra, la denuncia dell'infortunio deve contenere l'indicazione del luogo, giorno, ora e causa dell'evento e deve essere corredata da certificato medico. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici.

L'Assicurato o, in caso di morte i beneficiari, devono consentire all'Impresa le indagini e gli accertamenti necessari a produrre, su richiesta, copia della cartella clinica completa.

Art. 47 – CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ PER IL CAPITOLO INFORTUNI DEL CONDUCENTE

L'impresa corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive di infortunio.

Se, al momento dell'infortunio, l'Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana.

In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di invalidità permanente accertata sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

Art. 48 – DIRITTO ALL'INDENNIZZO PER IL CAPITOLO INFORTUNI DEL CONDUCENTE

Il diritto all'indennizzo per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l'Assicurato muore per causa indipendente dall'Infortunio dopo che l'indennizzo sia stato liquidato o comunque offerto in misura determinata, l'Impresa paga agli eredi l'importo liquidato ed offerto, secondo le norme della successione testamentaria o legittima.

Art. 49 – CONTROVERSIE SULLA NATURA E/O CONSEGUENZE DELLE LESIONI PER IL CAPITOLO INFORTUNI DEL CONDUCENTE

Le divergenze sulla natura e/o conseguenze delle lesioni, sul grado di invalidità permanente e sull'applicazione dei criteri di indennizzabilità previsti dall'Articolo relativo possono essere demandate per iscritto ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei Medici.

Il Collegio Medico risiede, a scelta dell'Impresa, presso l'Impresa stessa o presso la sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. È data facoltà al Collegio Medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisoria sull'indennizzo.

Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale.

Art. 50 – RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE PER IL CAPITOLO INFORTUNI DEL CONDUCENTE

L'Impresa rinuncia, a favore dell'Assicurato e dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione di cui all'Art. 1916 Codice Civile verso i terzi responsabili dell'infortunio.

Art. 51 – OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO PER IL CAPITOLO TUTELA GIUDIZIARIA

Unitamente alla denuncia di sinistro l'Assicurato è tenuto a fornire all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza tutti gli atti ed i documenti occorrenti, una precisa descrizione del fatto che ha originato il sinistro, nonché tutti gli altri elementi necessari. In ogni caso l'Assicurato deve trasmettere all'Agenzia, con la massima urgenza gli atti giudiziari e, comunque, ogni altra comunicazione relativa al sinistro.

Art. 52 – GESTIONE DEI SINISTRI PER IL CAPITOLO TUTELA GIUDIZIARIA

L'Assicurato, dopo aver fatto all'Impresa la denuncia del sinistro, nomina per la tutela dei suoi interessi un legale da lui scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il domicilio o hanno sede gli Uffici Giudiziari competenti, segnalandone immediatamente il nominativo all'Impresa.

L'Impresa, preso atto della designazione del legale assume a proprio carico le spese relative. L'Assicurato non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in corso di causa senza il preventivo benestare dell'Impresa pena il rimborso delle spese da questa sostenute. L'Assicurato deve trasmettere, con la massima urgenza, al legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione necessaria - relativi al sinistro - regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore.

Copia di tale documentazione e di tutti gli atti giudiziari predisposti dal legale devono essere trasmessi all'Impresa. Per quanto riguarda le spese attinenti l'esecuzione forzata, l'Impresa tiene indenne l'Assicurato limitatamente ai primi due tentativi.

In caso di disaccordo tra l'Assicurato e l'Impresa in merito alla gestione dei sinistri, la decisione verrà demandata ad un arbitro designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma di legge. Ciascuna delle Parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato. L'Impresa avvertirà l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

Art. 53 – OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO PER IL CAPITOLO PERDITE PECUNIARIE

L'Assicurato deve tempestivamente informare l'Agenzia alla quale è assegnata la polizza dell'avvenuto ritiro della patente comprovando i motivi del provvedimento adottato dall'Autorità competente, così come deve dare avviso all'Impresa dell'avvenuta restituzione della patente.

Art. 54 – MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE PER IL CAPITOLO PERDITE PECUNIARIE

L'indennità giornaliera è riconosciuta posticipatamente con decorrenza dal giorno successivo a quello in cui ha effetto la sospensione della patente e fino al giorno in cui la patente è stata restituita o dopo che il provvedimento di sospensione è stato revocato, fermo il limite massimo di giorni indennizzabili.

Il pagamento è, di norma, effettuato al termine del periodo di indennizzabilità ed in quanto l'Assicurato abbia ottemperato agli obblighi previsti: è tuttavia facoltà di quest'ultimo chiedere che l'indennità maturata gli sia corrisposta periodicamente, comunque per periodi non inferiori al mese.

In caso di imputazione del reato di fuga o omissione di soccorso, l'indennità è corrisposta solo e dopo che l'Assicurato sia stato proscioltto od assolto.

Art. 55 – RIMBORSI PER IL CAPITOLO PERDITE PECUNIARIE

Per quanto riguarda i rimborsi previsti dalle lettere a), b) e c) dell'Art. 36, gli stessi verranno corrisposti non appena presentata l'idonea documentazione contrattuale e nei termini del precedente Art. 54.

Art. 56 – OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO E ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA

Dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, l'Assicurato potrà telefonare alla Struttura Organizzativa in funzione 24 ore su 24 facendo capo:

**Centrale Operativa Nobis,
Viale Colleoni, 21 - 20864 Agrate Brianza (MB)**

al numero verde: **800.894.147**

per chiamate dall'estero comporre il seguente numero telefonico: **+39 039 9890720**

In ogni caso dovrà comunicare con precisione:

- il tipo di assistenza di cui necessita;
- la targa del veicolo;
- nome e cognome;
- numero di polizza;
- indirizzo del luogo in cui si trova;
- il recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà a richiamarlo nel corso dell'assistenza.

L'intervento dovrà sempre essere richiesto alla Struttura Organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione. Le prestazioni di assistenza non prevedono alcuna forma di rimborso e di indennizzo qualora l'Assicurato non si rivolgesse alla Struttura Organizzativa al momento del sinistro.

Viene fatta eccezione per i casi di obiettiva impossibilità a contattare la Struttura Organizzativa da parte dell'Assicurato (cause forza maggiore) e/o nel caso in cui ci sia l'intervento delle forze dell'ordine e/o dei servizi pubblici di emergenza. Tali casi dovranno essere debitamente documentati in fase di richiesta rimborso (eventualmente corredati da verbale o certificato di pronto soccorso).

La Struttura Organizzativa potrà richiedere all'Assicurato – e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente – ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza; in ogni caso è necessario inviare alla Struttura Organizzativa gli ORIGINALI (non le fotocopie) dei relativi giustificativi, fatture, ricevute delle spese.

L'Impresa si riserva il diritto di chiedere all'Assicurato il rimborso delle spese sostenute in seguito all'effettuazioni di prestazioni di assistenza che si accertino non essere dovute in base a quanto previsto nella polizza o dalla Legge.

Art. 57 – GESTIONE DELLE VERTENZE

L'impresa assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici.

Ha altresì la facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.

L'Impresa non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali.

La denuncia può essere inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con consegna a mano presso l'Agenzia di appartenenza, a mezzo fax o a mezzo posta elettronica certificata (PEC).

Per eventuali reclami scrivere a:

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. Ufficio Reclami
Centro Direzionale Colleoni
Viale Gian Bartolomeo Colleoni, 21
20864 Agrate Brianza – MB - fax 039/6890432 – reclami@nobis.it

in caso di mancato riscontro scrivere a:

IVASS – Servizio Tutela degli Utenti Via del Quirinale, 21
00187 ROMA (RM)

In base alle norme generali e quelle che regolano ciascuna prestazione, occorre specificare correttamente il danno subito e, al fine di accelerare i tempi di liquidazione, occorre allegare alla denuncia del sinistro la documentazione indicata in ciascuna prestazione assicurativa.

Gestione dei rapporti assicurativi via web

Il Contraente può effettuare la registrazione per accedere ai rapporti assicurativi via web selezionando nella home page del sito dell'Impresa www.nobis.it la voce "Area riservata" e scaricando negli store l'App Nobis CON TE. L'accesso all'area riservata dà diritto alla consultazione della propria posizione assicurativa relativamente a:

- i) Le coperture assicurative in essere;
- ii) Le condizioni contrattuali sottoscritte;
- iii) Lo stato dei pagamenti dei premi e le relative scadenze.

In caso di difficoltà di accesso è possibile ottenere assistenza contattando 24 ore su 24 il Call Center dell'Impresa al numero 039-9890714.

NOTA IMPORTANTE

- Occorre fornire all'Impresa gli originali di ogni spesa sostenuta a seguito del sinistro.
- L'Impresa si riserva il diritto di richiedere ogni ulteriore documentazione necessaria per una corretta valutazione del sinistro denunciato.
- È necessario comunicare all'Impresa ogni modifica del rischio che dovesse intervenire successivamente alla stipula del contratto.

Si rammenta che il diritto all'indennizzo si prescrive trascorsi due anni dall'ultima richiesta scritta pervenuta all'Impresa in merito al sinistro (art. 2952 Codice Civile).

Importante!

In ogni caso di sinistro, insieme alla documentazione, l'Assicurato deve inviare all'Impresa gli estremi del conto corrente su cui desidera che venga accreditato il rimborso o l'indennizzo (numero di conto corrente, codice IBAN).

APPENDICE NORMATIVA

In questa sezione vengono richiamate le norme principali citate nel contratto, affinché il Contraente possa comprendere meglio i riferimenti di legge.

CODICE CIVILE

Art. 1892 - Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il Contraente ha agito con dolo o con colpa grave.

L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al Contraente di volere esercitare l'impugnazione.

L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.

Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

Art. 1893 - Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave

Se il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'Assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

Art. 1898 - Aggravamento del rischio

Il Contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.

L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'Assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.

Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.

Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.

Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito la assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

Art. 1901 - Mancato pagamento del premio

Se il Contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il Contraente paga quanto è da lui dovuto.

Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risolto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.

Art. 1907 - Assicurazione parziale

Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto

Art. 1910 - Assicurazione presso diversi assicuratori

Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'Assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.

Se l'Assicurato omette dolosamente di dare avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.

Nel caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente rimosse non superino l'ammontare del danno.

L'assicuratore che ha pagato ha il diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.

Art. 1913 - Avviso all'assicurazione in caso di sinistro

L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato ne ha avuta conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro.

Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.

Art. 1915 – Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio

L'assicurato che, dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità. Se l'Assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

Art. 1916 – Diritto di surrogazione dell'assicuratore

L'Assicurato che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa nei diritti dell'Assicurato verso terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'Assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici. L'Assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.

Art. 2054 – Circolazione veicoli

Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose della circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.

Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno dai singoli veicoli,

Il proprietario del veicolo, o, in sua vece, l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio, è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta con la sua volontà.

In ogni caso le persone indicate dai commi precedenti sono responsabili dei danni derivanti da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo.

Art. 2952 – Prescrizione in materia di assicurazione

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.

Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni.

Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.

La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.

La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell'indennità.

CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Art. 129 – Soggetti esclusi dall'assicurazione

- 1. Non è considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria il solo conducente del veicolo responsabile del sinistro.*
- 2. Ferme restando la disposizione di cui all'articolo 122, comma 2, e quella di cui al comma 1 del presente articolo, non sono inoltre considerati terzi e non hanno diritto ai benefici derivanti dai contratti di assicurazione obbligatoria, limitatamente ai danni alle cose:*
 - a. i soggetti di cui all'articolo 2054, terzo comma, del codice civile ed all'articolo 91, comma 2, del codice della strada;*
 - b. il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del soggetto di cui al comma 1 e di quelli di cui alla lettera a), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l'Assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;*
 - c. ove l'Assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b).*

Art. 149 – Procedura di risarcimento diretto

- 1. In caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati devono rivolgere la richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato.*
- 2. La procedura di risarcimento diretto riguarda i danni al veicolo nonché i danni alle cose trasportate di proprietà dell'Assicurato o del conducente. Essa si applica anche al danno alla persona subito dal conducente non responsabile se risulta contenuto nel limite previsto dall'articolo 139. La procedura non si applica ai sinistri che coinvolgono veicoli immatricolati all'estero ed al risarcimento del danno subito da terzo trasportato come disciplinato dall'articolo 141.*
- 3. L'impresa, a seguito della presentazione della richiesta di risarcimento diretto, è obbligata a provvedere alla liquidazione dei danni per conto dell'impresa di assicurazione del veicolo responsabile, ferma la successiva regolazione dei rapporti fra le imprese medesime.*
- 4. Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offerta, l'impresa di assicurazione provvede al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione e il danneggiato è tenuto a rilasciare quietanza liberatoria valida anche nei confronti del responsabile del sinistro e della sua impresa di assicurazione.*
- 5. L'impresa di assicurazione, entro quindici giorni, corrisponde la somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettare l'offerta o che non abbia fatto pervenire alcuna risposta. La somma in tale modo corrisposta è imputata all'eventuale liquidazione definitiva del danno.*
- 6. In caso di comunicazione dei motivi che impediscono il risarcimento diretto ovvero nel caso di mancata comunicazione di offerta o di diniego di offerta entro i termini previsti dall'articolo 148 o di mancato accordo, il danneggiato può proporre l'azione diretta di cui all'articolo 145, comma 2, nei soli confronti della propria impresa di assicurazione. L'impresa di assicurazione del veicolo del responsabile può chiedere di intervenire nel giudizio e può estromettere l'altra impresa, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato ferma restando, in ogni caso, la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime secondo quanto previsto nell'ambito del sistema di risarcimento diretto.*

Art. 150 – Procedura di risarcimento

- 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice sono stabiliti:*
 - a. i criteri di determinazione del grado di responsabilità delle parti anche per la definizione dei rapporti interni tra le imprese di assicurazione;*
 - b. il contenuto e le modalità di presentazione della denuncia di sinistro e gli adempimenti necessari per il risarcimento del danno;*
 - c. le modalità, le condizioni e gli adempimenti dell'impresa di assicurazione per il risarcimento del danno;*
 - d. i limiti e le condizioni di risarcibilità dei danni accessori;*
 - e. i principi per la cooperazione tra le imprese di assicurazione, ivi compresi i benefici derivanti agli assicurati dal sistema di risarcimento diretto.*
- 2. Le disposizioni relative alla procedura prevista dall'articolo 149 non si applicano alle imprese di assicurazione con sede legale in altri Stati membri che operano nel territorio della Repubblica ai sensi degli articoli 23 e 24, salvo che le medesime abbiano aderito al sistema di risarcimento diretto.*
- 3. L'IVASS vigila sul sistema di risarcimento diretto e sui principi adottati dalle imprese per assicurare la tutela dei danneggiati, il corretto svolgimento delle operazioni di liquidazione e la stabilità delle imprese.*

CODICE PENALE

Art. 642 - Fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona

Chiunque(1), al fine di conseguire per sé o per altri l'indennizzo di una assicurazione o comunque un vantaggio derivante da un contratto di assicurazione, distrugge, disperde, deteriora od occulta cose di sua proprietà, falsifica o altera una polizza o la documentazione richiesta per la stipulazione di un contratto di assicurazione è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Alla stessa pena soggiace chi al fine predetto cagiona a se stesso una lesione personale o aggrava le conseguenze della lesione personale prodotta da un infortunio o denuncia un sinistro non accaduto ovvero distrugge, falsifica, altera o preconstituisce elementi di prova o documentazione relativi al sinistro. Se il colpevole consegue l'intento la pena è aumentata. Si procede a querela di parte. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche se il fatto è commesso all'estero, in danno di un assicuratore italiano, che eserciti la sua attività nel territorio dello Stato. Il delitto è punibile a querela della persona offesa.

CODICE DELLA STRADA

Art. 103 - Obblighi conseguenti alla cessazione della circolazione dei veicoli a motore e dei rimorchi

- 1. Per esportare definitivamente all'estero autoveicoli, motoveicoli o rimorchi, l'intestatario o l'avente titolo chiede all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale la cancellazione dall'archivio nazionale dei veicoli e dal P.R.A., restituendo le relative targhe e la carta di circolazione, secondo le procedure stabilite dal Dipartimento stesso nel rispetto delle vigenti norme comunitarie in materia. La cancellazione è disposta a condizione che il veicolo sia sottoposto a revisione con esito positivo, in data non anteriore a sei mesi rispetto alla data di richiesta cancellazione. Per raggiungere i transiti di confine per l'esportazione il veicolo cancellato può circolare su strada solo se munito del foglio di via e della targa provvisoria prevista dall'Art. 99.*
- 2. Le targhe ed i documenti di circolazione vengono ritirati d'ufficio tramite gli organi di polizia, che ne curano la consegna al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali del personale, nel caso che trascorsi centottanta giorni dalla rimozione del veicolo dalla circolazione, ai sensi dell'Art. 159, non sia stato reclamato dall'intestatario dei documenti anzidetti o dall'avente titolo o venga demolito o alienato ai sensi dello stesso articolo. Il predetto ufficio provvede alla cancellazione dell'archivio nazionale dei veicoli e ne dà notizia al competente del P.R.A. per la cancellazione del pubblico registro automobilistico.*
- 3. I gestori di centri di raccolta e di vendita di motoveicoli, autoveicoli e rimorchi da avviare allo smontaggio ed alla successiva riduzione in rottami non possono allineare, smontare o distruggere i suddetti mezzi senza aver prima adempiuto, qualora gli intestatari o gli aventi titolo non lo abbiano già fatto, ai compiti di cui al comma 1. Gli estremi della ricevuta della avvenuta denuncia e consegna delle targhe e dei documenti agli uffici competenti devono essere annotati su appositi registri di entrata e di uscita dei veicoli, da tenere secondo le norme del regolamento.*
- 4. Agli stessi obblighi di cui al comma 3 sono soggetti i responsabili dei centri di raccolta dei centri di raccolta o altri luoghi di custodia di veicoli rimossi ai sensi dell'Art. 159 nel caso di demolizione del veicolo prevista dall'Art. 215, comma 4.*

Art. 129 – Sospensione della patente di guida

- 1. La patente di guida è sospesa, per la durata stabilita nel provvedimento di interdizione alla guida adottato quale sanzione amministrativa accessoria, quando il titolare sia incorso nella violazione di una delle norme di comportamento indicate o richiamate nel titolo V, per il periodo di tempo da ciascuna di tali norme indicato.*
- 2. La patente di guida è sospesa a tempo indeterminato qualora, in sede di accertamento sanitario per la conferma di validità o per la revisione disposta ai sensi dell'art. 128, risulti la temporanea perdita dei requisiti fisici e psichici di cui all'art. 119. In tal caso la patente è sospesa fintanto che l'interessato non produca la certificazione della Commissione medica locale attestante il recupero dei prescritti requisiti psichici e fisici.*
- 3. Nei casi previsti dal precedente comma, la patente di guida è sospesa dai competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri. Nei restanti casi la patente di guida è sospesa dal prefetto del luogo di residenza del titolare. Dei provvedimenti adottati, il prefetto dà immediata comunicazione ai competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri per il tramite del collegamento informatico integrato già esistente tra i sistemi informativi del Dipartimento per i trasporti terrestri e della Direzione generale dell'amministrazione generale e per gli affari del personale del Ministero dell'interno.*
- 4. Il provvedimento di sospensione della patente di cui al comma 2 è atto definitivo.*

INFORMATIVA AI SENSI DEL CAPO III SEZIONE 2 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR) AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), recante disposizioni in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. (di seguito anche la "Compagnia"), Titolare del trattamento dei dati personale, fornisce l'Informativa ai soggetti interessati che forniscono i propri dati personali durante il rapporto contrattuale e intende trattare tali dati nell'ambito delle attività prestate dalla Compagnia.

1. Titolare del trattamento

Il Titolare dei trattamenti dei dati personali di cui alla presente informativa è Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. con sede legale in via Lanzo 29, 10071 Borgaro Torinese (TO).

2. Tipologia di dati raccolti

I dati raccolti sono dati personali riguardanti persone fisiche identificate o identificabili di cui all'art. 4, par. 1 del GDPR e dati di categorie particolari di cui all'art. 9, par. 1 del GDPR.

3. Finalità

I dati sono raccolti per finalità connesse alle attività della Compagnia come segue:

- finalità correlate a trattamenti legati all'emissione e gestione di contratti assicurativi stipulati con la Compagnia, alla gestione di obblighi attinenti pratiche di risarcimento danni, all'adempimento di specifiche richieste dell'interessato. Il conferimento dei dati è necessario al perseguimento di tali finalità essendo strettamente funzionali all'esecuzione dei citati trattamenti. Il rifiuto dell'Interessato può comportare l'impossibilità per la Compagnia di eseguire la prestazione richiesta (natura del conferimento *Obbligatoria*, base giuridica *Contrattuale*);
- finalità correlate a obblighi imposti da leggi, regolamenti e disposizioni delle Autorità, normativa comunitaria. Il conferimento, da parte dell'Interessato o di terzi, dei dati necessari al perseguimento di tali finalità è obbligatorio. Un eventuale rifiuto comporterà l'impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto contrattuale al quale la presente informativa si riferisce (natura del conferimento *Obbligatoria*, base giuridica *legale*);
- finalità correlate ad attività di post vendita rivolte a valutare il grado di soddisfazione degli utenti o danneggiati e per analisi e ricerche di mercato sui servizi offerti. Un eventuale rifiuto comporterebbe l'impossibilità per la Compagnia di avere riscontri utili per il miglioramento delle attività oggetto di trattamento ma non avrebbe conseguenze sull'esecuzione delle pratiche in corso (natura del conferimento *Volontaria*, base giuridica *Consensuale*);
- finalità correlate ad attività commerciali di promozione di servizi e prodotti assicurativi offerti dalla Compagnia e dal Gruppo Nobis quali invio di materiale pubblicitario e di comunicazioni commerciali mediante il ricorso a comunicazione tradizionali (quali ad esempio posta cartacea e chiamate con l'intervento dell'operatore), automatizzate (quali ad esempio chiamate senza l'intervento dell'operatore, email, telefax, mms, sms ecc.), nonché mediante l'inserimento dei messaggi pubblicitari e promozionali nell'area del sito web della Compagnia riservata ai propri clienti, prevista ai sensi dell'art. 42 del Regolamento Ivass 41/2018 e s.m.i. Un eventuale rifiuto comporterebbe l'impossibilità per la Compagnia di promuovere e fornire informazioni utili all'Interessato ma non avrebbe conseguenze sull'esecuzione delle pratiche in corso (natura del conferimento *Volontaria*, base giuridica *Consensuale*).

4. Modalità di trattamento

I dati sono oggetto di trattamento improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza.

La Compagnia garantisce la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati personali raccolti, la non visibilità e la non accessibilità da alcuna area pubblica di accesso.

Il trattamento è svolto in forma automatizzata e/o manuale, ad opera di soggetti appositamente incaricati, in ottemperanza alla sicurezza del trattamento come previsto dall'art. 32 del GDPR.

La Compagnia predispone misure organizzative e tecnologiche idonee affinché questa politica sia seguita all'interno della società al fine di proteggere i dati personali raccolti.

I trattamenti e la conservazione dei dati saranno svolti in Italia. Su richiesta esplicita dell'interessato i dati personali trattati potrebbero essere trasmessi a soggetti esteri coinvolti nella trattazione delle pratiche, fatto salvo impedimenti dettati da normativa stringente, manifesta carenza del soggetto ricevente su misure di sicurezza atte a tutelare la riservatezza dell'informazione trasmessa, indicazioni delle Autorità.

5. Profilazione

La Compagnia non esegue attività di profilazione utilizzando i dati personali raccolti relativi alle finalità di cui al paragrafo 3.

6. Comunicazione e diffusione dei dati

I dati personali trattati per le finalità di cui sopra potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti:

- soggetti interni della Compagnia incaricati dei trattamenti sopraindicati;
- soggetti esterni di supporto ai trattamenti quali medici e organismi sanitari, periti, officine e carrozzerie, soggetti facenti parte della rete distributiva della Compagnia;
- altre funzioni aziendali o soggetti esterni di natura accessoria o strumentale, quali società consortili proprie del settore assicurativo, banche e società finanziarie, riassicuratori, coassicuratori, società incaricate della consegna di corrispondenza, soggetti addetti alle attività di consulenza ed assistenza fiscale, finanziaria, legale, informatica, conservazione dati, revisione contabile e certificazione del bilancio;
- soggetti preposti da provvedimenti delle Autorità di vigilanza alla raccolta dati polizze per finalità statistiche, antifrode, antiriciclaggio, antiterrorismo.
- società controllanti e/o collegate alla Compagnia;
- Autorità pubbliche di controllo, vigilanza e di pubblica sicurezza. Non è prevista alcuna forma di diffusione dei dati raccolti.

7. Periodo di conservazione

I dati personali raccolti sono inseriti nel database aziendale e conservati per il periodo di tempo consentito, o imposto, dalle normative applicabili nella gestione del rapporto contrattuale e per il tempo necessario ad assicurare la tutela legale, a lei ed al Titolare al termine del quale saranno cancellati o resi anonimi entro i tempi stabiliti dalla norma di legge.

Qualora intervenga la revoca del consenso al trattamento specifico da parte dell'interessato, i dati verranno cancellati o resi anonimi entro 30 giorni lavorativi dalla ricezione della revoca.

8. Diritti dell'interessato

L'interessato può far valere i diritti previsti dall'art. 15 (diritto di accesso dell'interessato), dall'art. 16 (diritto di rettifica), dall'art. 17 (diritto alla cancellazione, "diritto all'oblio"), dall'art. 18 (diritto di limitazione di trattamento), dall'art. 20 (diritto alla portabilità dei dati) e dall'art. 21 (diritto di opposizione) del Regolamento 2016/679, rivolgendosi mediante lettera RR indirizzata alla sede operativa di Agrate Brianza (MB), presso la Direzione Risorse Umane, o mediante e-mail agli indirizzi privacy@nobis.it oppure nobisassicurazioni@pec.it.

L'interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo direttamente all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, nei termini previsti dalla normativa vigente e seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità su www.garanteprivacy.it.



Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale:

Via Lanzo, 29 - 10071 Borgaro Torinese (TO)

Direzione Generale:

Viale Gian Bartolomeo Colleoni, 21 - 20864 Agrate Brianza (MB)

T + 39 039.9890001

F + 39 039 9890694

info@nobis.it

www.nobis.it

Il presente Set Informativo
è aggiornato alla data del 01 gennaio 2025